



Assessorato Agricoltura
Assessorato Pianificazione Territoriale



Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art.11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in territorio rurale definiti "significativi" dagli strumenti urbanistici comunali

Delibera di Giunta Provinciale n. 572 dell'11 Novembre 2008

GRUPPO DI LAVORO

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Sviluppo Economico

Fabio Falleni, Ubaldo Marchesi, Sergio Santi

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Donatella Bartoli, Alessandro Delpiano, Paola Galloro, Roberta Medde, Michele Sacchetti

CONSULENTI ESTERNI

Raffaella Bedosti, Francesco Sacchetti

Si ringraziano per la preziosa collaborazione fornita:

Cristina Bocchi, Tiziana Draghetti

Ufficio di Piano Associazione Intercomunale Terre di Pianura

Ivano Venturini

Ufficio di Piano Associazione Intercomunale Reno-Galliera

SOMMARIO

Premessa

1 Modulistica-tipo per gli interventi urbanistico-edilizi significativi in territorio rurale	pag.	07
1.1 <i>Funzioni della modulistica-tipo</i>	pag.	07
1.2 <i>Struttura della modulistica-tipo</i>	pag.	07
1.3 <i>Contenuti della modulistica-tipo</i>	pag.	08
2 Piano di riconversione e ammodernamento dell'azienda agricola (P.R.A.)	pag.	11
2.1 <i>Funzioni del P.R.A.</i>	pag.	11
2.2 <i>Struttura del P.R.A.</i>	pag.	11
2.3 <i>Contenuti del P.R.A.</i>	pag.	12
2.3.1 <i>Relazione tecnico economica</i>	pag.	12
2.3.2 <i>Piano degli investimenti e Bilancio</i>	pag.	13
2.4 <i>Requisiti per la presentazione del P.R.A.</i>	pag.	13
3 Compiti delle amministrazioni pubbliche coinvolte	pag.	14

Allegati

Schema di modulistica-tipo per gli interventi urbanistico-edilizi significativi in territorio rurale e note esplicative

Schema di Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'azienda agricola (P.R.A.)

Tabella di richiesta manodopera della Regione Emilia-Romagna

Condizionalità – Criteri di Gestione Obbligatorie e Buone Condizioni Agronomiche e ambientali ai sensi degli allegati A e B della DGR 2162/2008

PREMESSA

Motivazioni di carattere generale alla base delle disposizioni riguardanti gli interventi in territorio rurale

Il territorio "rurale" - espressione usata con riferimento all'art.28 della LR 20/2000 - è in misura prevalente, seppur percentualmente differente in pianura e in collina/montagna, interessato dalle attività delle aziende agricole.

Il "paesaggio" e gli assetti ambientali e idrogeologici del territorio rurale sono quindi sostanzialmente determinati o fortemente influenzati dalle attività produttive agricole: in un certo senso sono un prodotto dell'attività agricola, sebbene non programmato e non rientrante nel quadro degli obiettivi dell'azienda.

Tuttavia è proprio questo "prodotto" dell'attività agricola che in molti casi ha assunto valenze significative tali da motivare le scelte dei piani urbanistico/territoriali relative alle politiche di tutela, in genere focalizzate su aspetti connessi a particolarità fisiche (morfologiche, vegetazionali, biologiche) o storico-antropiche (stratificazione di testimonianze insediative).

Leggere i due aspetti – la funzione produttiva agricola e il prodotto "aggiunto" della formazione e trasformazione del paesaggio e delle ricadute ambientali e idrogeologiche – diviene quindi utile per pervenire a quella consapevolezza delle interazioni fra i due aspetti che consente di rapportare tra loro le politiche agricole e le politiche territoriali.

In riferimento a questo obiettivo la Provincia di Bologna ha predisposto alla fine del 2005 (delibera della Giunta Provinciale n. 485 del 22.11.2005) le *Linee guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale* nelle quali sono stati visti contestualmente i criteri di legge (in particolare della LR 20/2000 e del PTCP) per la definizione della disciplina urbanistica delle zone rurali (da attivare nel PSC e nel RUE) e i molteplici interventi, indirizzi e obiettivi delle politiche agricole (in particolare nell'ambito regionale, ma avendo in controllo le strategie comunitarie).

Nella fase attuale le politiche agricole che si articolano dalla scala comunitaria al livello regionale e provinciale si focalizzano sugli obiettivi dell'aumento di competitività delle aziende, della diffusione di una agricoltura ambientalmente "sostenibile" (responsabile a tutti gli effetti della gestione e della tutela delle risorse territoriali), e del mantenimento delle diverse specificità locali anche attraverso lo sviluppo di economie complementari alla economia agricola e la sollecitazione di iniziative locali.

L'attuazione anche parziale di questi obiettivi (peraltro supportati da campagne di sensibilizzazione degli operatori e da incentivi economici) comporta processi significativi di trasformazione di assetti culturali (e paesaggistici), di costituzione di filiere produttive, di diversificazione delle attività tradizionali anche comportanti la specializzazione di "itinerari" rurali, con i quali deve necessariamente rapportarsi una disciplina urbanistica in grado di gestire l'assetto del territorio in rapporto agli effettivi processi evolutivi che lo caratterizzano.

1. MODULISTICA-TIPO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI SIGNIFICATIVI IN TERRITORIO RURALE

1.1 Funzioni della Modulistica-tipo

Per i motivi esposti in premessa, la *modulistica-tipo* predisposta dalla Provincia in ottemperanza all'art.11.5 del PTCP, oltre che essere strumento istruttorio per la verifica dell'ammissibilità degli interventi edilizi e di modificazione del territorio considerati significativi¹, diventa strumento di raccolta di una serie di informazioni avente le seguenti finalità:

- 1) verifica della rispondenza degli interventi edilizi in zona rurale alle disposizioni dei rispettivi PSC/RUE e del PTCP, nonché di altri strumenti o disposizioni cogenti
- 2) verifica della coerenza tra gli interventi edilizi e le economie aziendali
- 3) monitoraggio della evoluzione delle strategie produttive aziendali, anche in rapporto alle politiche agricole delineate a scala regionale o provinciale e del loro raccordo o impatto con la disciplina territoriale/urbanistica

Le informazioni contenute nella modulistica possono portare un significativo apporto conoscitivo (in tempo reale) sia ai settori urbanistici/territoriali sia ai settori agricoli/ambientali. Tali informazioni possono, inoltre, contribuire ad attivare interventi mirati sugli strumenti programmatici di entrambi i settori per disposizioni o indirizzi che risultino da integrare o modificare.

La gestione di una modulistica con questi contenuti consolida inoltre la percezione dell'azienda agricola come unità organica, ossia costituita da attività produttive e interventi edilizi correlati, che si rapporta sia alla disciplina urbanistico/edilizia sia alle politiche agricole in atto, e incentiva il coordinamento tra gli aspetti urbanistici/ambientali e gli aspetti tecnico/economici del settore agricolo.

¹ Spetta agli strumenti urbanistici comunali indicare quali interventi siano da considerare *significativi* e da assoggettare, quindi, all'obbligo della modulistica-tipo nel rispetto delle prescrizioni della L.R.20/2000

A titolo esemplificativo si possono definire significativi i seguenti interventi:

1) EDILIZIA ABITATIVA RURALE

- nuove costruzioni residenziali
- cambi di destinazioni d'uso da superfici per servizi aziendali a superfici ad uso abitativo con creazione di nuove unità abitative
- ampliamento di abitazioni/edifici esistenti con creazione di nuove unità abitative
- frazionamento di unità abitative esistenti con creazione di nuovi alloggi per la conduzione aziendale (coadiuvanti)

2) EDILIZIA PER SERVIZI AGRICOLI

- nuovi servizi agricoli mediante nuove costruzioni (magazzini per prodotti frutticoli ed orticoli, depositi per attrezzi agricoli, magazzini per prodotti fitofarmaci, allevamento aziendale e zootecnico)
- ampliamento dei servizi di cui sopra superiore a 200mq
- impianti FER e qualsiasi impianto collegato alla produzione di energia oltre il fabbisogno aziendale

3) MODIFICAZIONE DEGLI ASSETTI MORFOLOGICI E IDRAULICI

negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – per l'art. A-19 della LR 20/2000 – e nelle aree assoggettate a tutele paesaggistiche

4) QUALSIASI INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE NON CONNESSO AD AZIENDE AGRICOLE

1.2 Struttura della Modulistica-tipo

Le Norme del PTCP dispongono che gli interventi in zona rurale (interventi edilizi relativi alle attività produttive agricole e interventi che incidono sull'assetto morfologico e idraulico), che siano “*significativi*”, possono essere assentiti solo se rispondono al complesso di “requisiti” elencati all'art.11.5, punto 2; dispongono inoltre che, “*ai fini dell'attestazione della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2*”, “*la Provincia provvederà a predisporre una modulistica-tipo a cui i PSC ed i RUE dovranno uniformarsi*” (art. 11.5, comma 4). Le norme citate hanno il valore di *direttiva*, sono cioè disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei piani sott'ordinati.

I “*requisiti di cui al punto 2*” riguardano:

- la coerenza degli interventi edilizi con i “*programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale o interaziendale*” indicati dall'art.A-19 della LR 20/2000 e la coerenza di tutti gli interventi (edilizi e modificativi) con l'obiettivo di *miglioramento della competitività aziendale*;
- la non idoneità degli edifici esistenti alle esigenze aziendali²;
- la sostenibilità ambientale degli interventi edilizi in tutti gli ambiti agricoli;
- la sostenibilità ambientale degli interventi di modificazione morfologica o idraulica negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico;
- gli interventi di riqualificazione ambientale/paesaggistica previsti in coerenza con le disposizioni del PTCP relative alle *Unità di paesaggio* e alla *rete ecologica*;
- gli impegni assunti dal titolare dell'impresa relativamente ai “*programmi di riconversione o ammodernamento*” e agli interventi di riqualificazione ambientale/paesaggistica.

1.3 Contenuti della Modulistica-tipo

La modulistica-tipo è distinta in due parti:

- 1) la Parte 1 riguarda gli interventi in aree del territorio rurale ricadenti all'interno di aziende agricole;
- 2) la Parte 2 riguarda gli interventi in aree del territorio rurale non ricadenti all'interno di aziende agricole, nell'ipotesi che in esse siano previsti interventi edilizi o di

² Si fa riferimento alla sostenibilità ambientale degli interventi edilizi ai sensi delle disposizioni del titolo 13 del PTCP. Queste riguardano:

- la realizzazione contestuale all'intervento di dotazioni ecologiche e ambientali (art. 13.1 PTCP)
- il rispetto dei requisiti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui, in particolare l'allaccio della rete fognaria ad un depuratore (art 13.2 PTCP)
- la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la demolizione selettiva, l'uso di tecniche costruttive che facciano ricorso a materiali riciclati e certificati, la selezione e l'avvio a riutilizzo dei residui, ove possibile (art. 13.3 PTCP)
- la realizzazione di impianti idrosanitari che prevedano il recupero e il riutilizzo delle acque bianche e grigie e la realizzazione di sistemi di stoccaggio dell'acqua meteorica (art. 13.4 PTCP)
- la progettazione adeguata degli interventi affinché siano raggiunte buone prestazioni energetiche degli edifici in termini di riduzione delle dispersioni e di risparmio energetico (art. 13.7 PTCP)

“*modificazione degli assetti morfologici o idraulici*” che gli strumenti urbanistici comunali considerano “*significativi*”;

La Parte 1 relativa agli interventi in aree ricadenti all'interno di aziende agricole raccoglie i dati relativi a tre aspetti

- a) aspetti relativi all'azienda e al conduttore;
- b) caratteristiche dell'intervento: ubicazione dell'intervento (B1) e tipo di intervento (B2); i dati relativi ai tipi di intervento sono raccolti in modo distinto a seconda che si tratti di edificio destinato a residenza (B2.A), di edificio destinato a servizio agricolo (B2.B) o di intervento modificativo degli assetti morfologici o idraulici (B2.C);
- c) miglioramento del rendimento globale dell'azienda connesso al programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale o interaziendale;

La Parte 2 relativa agli interventi in aree *non* ricadenti in aziende agricole raccoglie i dati relativi a due aspetti:

- a) aspetti relativi all'area interessata;
- b) caratteristiche dell'intervento: ubicazione dell'intervento (B1) e tipo di intervento (B2); i dati relativi ai tipi di intervento sono raccolti in modo distinto a seconda che si tratti di edificio con originaria destinazione abitativa (B2.A), di edificio con originaria destinazione diversa da quella abitativa (B2.B), di nuova costruzione (B2.C) o di intervento modificativo degli assetti morfologici o idraulici (B2.D).

Le *Note* contengono i riferimenti alle disposizioni o alle leggi che riguardano le singole voci che compaiono nella modulistica e fungono da guida alla compilazione.

2. PIANO DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA (P.R.A.)

2.1 Funzioni del P.R.A.

I citati "Programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola" dell'art.A-19 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" della LR 20/2000 sono stati previsti nella legge regionale come presupposto obbligatorio per la ammissibilità, in detti ambiti, degli interventi di trasformazione del suolo e degli interventi di realizzazione di "nuovi edifici", sia residenziali sia di servizio aziendale; i programmi di riconversione o ammodernamento ("previsti dagli strumenti di pianificazione") possono avere come alternativa, per la medesima disposizione della LR 20/2000, i "programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria".

Tale possibilità risulta, però, circoscritta ai contenuti e alle finalità di detti documenti, dato che i programmi di settore sopraccitati hanno una tempistica di impiego che non consente loro di essere sostitutivi dei P.R.A. Mentre i P.R.A., infatti, sono strumenti necessari per ottenere il titolo abilitativo, i piani di sviluppo o investimento derivanti dal PRSR 2007-2013, qualora attuati per investimenti edilizi, richiedono la presenza dello stesso titolo abilitativo a priori, quale atto presupposto per l'ammissione dell'investimento.

Il PTCP ha richiamato questi programmi della LR 20/2000 come necessario strumento di riferimento per provare il "requisito" della coerenza dell'intervento edilizio con il programma di azioni riguardanti l'attività agricola per *tutti* gli interventi "significativi", in *qualunque* ambito agricolo ricadano.

Va sottolineato che la funzione del P.R.A. non è riconducibile al ruolo attribuito ai PSA ai fini edificatori nel contesto della previgente LR 47/78, strumenti utilizzati per consentire il *superamento* delle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per la LR 20/2000 e per il PTCP lo strumento urbanistico disciplina gli interventi nel territorio rurale secondo il principio che gli interventi di *nuova costruzione* sono consentiti *solo* se risultano funzionali all'attività agricola (in merito alla qualifica di "funzionale all'attività agricola" cfr. Note 12 e 15 alla Modulistica-tipo dell'Allegato 1)

La funzione dei P.R.A. (richiamati dalla LR 20/2000 per gli interventi citati nell'art. A-19, e dal PTCP per tutti gli interventi "significativi") è appunto quella, e solo quella, di comprovare questo rapporto tra intervento e attività agricola e non di apportare deroga allo strumento urbanistico, come avveniva, invece, con i PSA, LR 47/78.

Il PRA è, quindi, uno strumento per verificare che gli interventi significativi siano coerenti con l'obiettivo di miglioramento della competitività dell'azienda agricola. A tal fine, si basa su un confronto tra bilancio ex ante ed ex post in seguito alla proposta di un piano di investimenti in quanto la realizzazione di un nuovo edificio o di un miglioramento fondiario *significativi* devono trovare giustificazione all'interno del piano di investimenti e nel nuovo assetto aziendale che si realizza in seguito all'applicazione del Piano.

2.2 Struttura del P.R.A.

Al fine di raccordare gli strumenti delle politiche agricole (e che attualmente corrispondono al *Piano di Sviluppo Aziendale* della Misura 112 e al *Piano degli Investimenti* della Misura 121 del *Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013*) con quello delle politiche urbanistiche, il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'azienda agricola (P.R.A.) nasce dalla fusione e dalla rielaborazione dei sopraccitati PSA e PI.

Si compone, perciò, di una *Relazione tecnico-economica* in cui il richiedente descrive la situazione attuale dell'azienda, gli obiettivi di miglioramento e gli investimenti finalizzati al raggiungimento del miglioramento del Rendimento Globale dell'azienda e da un *Bilancio degli investimenti* in cui il richiedente quantifica il miglioramento della redditività dell'azienda attraverso un confronto tra bilancio ex ante e bilancio ex post e quantificazione degli investimenti.

Nel caso in cui il richiedente sia un'azienda economicamente competitiva³, ai fini della presentazione del P.R.A. è sufficiente la redazione della Relazione tecnico-economica senza il Bilancio degli investimenti. Nel caso in cui il richiedente sia un giovane al primo insediamento o un'azienda economicamente non competitiva, la Relazione tecnico-economica dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dal Bilancio degli investimenti. Ciò perché un'azienda non competitiva deve dimostrare, attraverso il bilancio aziendale, di raggiungere un livello minimo di competitività (pari a 1 Unità Lavorativa Uomo⁴) per accedere al permesso di effettuare l'intervento edilizio richiesto giustificato dal nuovo investimento.

2.3 Contenuti del P.R.A.

2.3.1. Relazione tecnico-economica

1. *Situazione aziendale prima della realizzazione degli investimenti*: ubicazione, dimensione dell'azienda, indirizzo e ciclo produttivo, appartenenza ad una specifica filiera produttiva, numero di coadiuvanti/collaboratori, esperienze lavorative e formative maturate dall'imprenditore;
2. *Strategia di sviluppo dell'azienda*: miglioramento tecnico, economico, organizzativo, di mercato, idea imprenditoriale, sostenibilità ambientale, in coerenza con il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda e di miglioramento della competitività aziendale;⁵

³ In accordo con l' *Avviso pubblico per la presentazione di domande relative a Piani di Investimento previsti nella Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" – Asse 1 del PRSR 2007-2013 della RER* predisposto dalla Provincia di Bologna un'azienda si dice competitiva quando:

- richiede un volume di lavoro minimo pari ad almeno 1 ULU (Unità Lavorativa Uomo) o, nel caso di società, pari a $[0,5 \times (1+N)]$ ULU
- presenti una redditività economica REDDITO/ULU superiore alla soglia del reddito di riferimento, ossia quello determinato dall'Istituto Nazionale di Statistica che corrisponde a 24.031,56 Euro/anno (anno 2004)

⁴ 1 ULU = 225 giornate/anno di 8 ore ciascuna

⁵ Il miglioramento del rendimento globale dell'azienda si ritiene soddisfatto se viene a verificarsi il concreto miglioramento in relazione ad uno dei seguenti aspetti:

- introduzione nuove tecnologie
- introduzione innovazioni di processo
- diversificazione/riconversione delle produzioni agricole

3. *Descrizione degli investimenti*: tipologia, costo, caratteristiche tecniche, finalità, elementi di innovazione introdotti rispetto alla situazione in essere (raccordo con la relazione tecnico-urbanistica);
4. *Descrizione degli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica* legati alla realizzazione degli investimenti e necessari quali compensazioni territoriali (art. 11.5 PTCP) in relazione con gli obiettivi dell'Unità di Paesaggio di appartenenza;

2.3.2. Piano degli Investimenti e Bilancio

Situazione ex ante

- 1) calcolo PLV ex ante
- 2) calcolo ULU ex ante)
- 3) calcolo COSTI ex ante⁶
- 4) calcolo del Reddito ex ante

Piano di investimento

- 5) cronoprogramma investimenti
- 6) risorse finanziarie

Situazione ex post

- 7) calcolo PLV ex post
- 8) calcolo ULU ex post
- 9) calcolo COSTI ex post
- 10) calcolo del Reddito ex post

Confronto Reddito ex ante e Reddito ex post e calcolo dell'incremento di redditività economica

- 11) calcolo redditività ex ante
- 12) calcolo redditività ex post
- 13) calcolo incremento redditività

2.4 Requisiti per la presentazione del P.R.A.

Conduttore

- in caso di ditta individuale il conduttore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del C.C. o di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 99/2004 e l'attività agricola deve risultare attività primaria
- in caso di impresa costituita in forma societaria almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del C.C o di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 99/2004.

-
- introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali
 - miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

⁶ Voci di spesa: Produzione vegetale, Produzione animale, Spese generali, Salari, Contributi consortili, Affitto.

- in caso di società di capitale o di cooperativa almeno un amministratore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del C.C o di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del D.Lgs 99/2004.

Azienda

- è iscritta alla C.C.I.A.A. alla sezione imprese agricole
- è iscritta all'Anagrafe Aziende Agricole della RER con posizione debitamente validata
- rispetta i requisiti riferibili alla *condizionalità* di cui al Reg (CE) 1782/2003 e s.m.i. Nel caso in cui non rispetti tali requisiti l'Azienda dovrà dimostrare che attraverso il PRA tali requisiti verranno raggiunti⁷

⁷ La verifica della condizionalità al momento della domanda viene fatta sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda che si impegna a rispettare anche in futuro i requisiti richiesti tramite la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo

3. COMPITI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COINVOLTE

Dalle disposizioni del PTCP vigente discende l'obbligo per la Provincia di Bologna:

- a) di predisporre la modulistica-tipo che consenta di documentare, per gli interventi "significativi", la presenza di tutti i requisiti richiesti dal PTCP; in assenza di precise disposizioni saranno gli strumenti urbanistici comunali a individuare lo spartiacque tra gli interventi edilizi e modificativi "significativi" e quelli "non significativi". Si sottolinea come in ottemperanza all'art. A-19 della LR 20/2000 sicuramente vanno inseriti tra gli interventi "significativi" gli "interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali" e di "nuovi edifici ad uso residenziale" ricadenti negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
- b) di predisporre, nel quadro della modulistica-tipo, lo schema tipo del Programma di Riconversione o Ammodernamento dell'attività aziendale (P.R.A.) che dovrà costituire il presupposto obbligatorio per la verifica del requisito della coerenza dell'intervento con il processo produttivo e con l'obiettivo del miglioramento della competitività aziendale.

La valutazione in merito ai P.R.A. e alla coerenza degli interventi previsti con i detti programmi è attribuita dal PTCP ai Comuni⁸ (art. 11.5: "... i PSC dovranno prevedere verifiche basate su una idonea documentazione attestante i seguenti requisiti ..."). Considerando che i Comuni non hanno, di norma, competenze specifiche in materia di agricoltura, può costituire valido supporto all'attività di valutazione dei Comuni la competenza specifica in materia di politiche agricole del Settore Sviluppo Economico – Assessorato Agricoltura della Provincia che, nelle forme e con gli strumenti ritenuti idonei, è in grado di fornire ai Comuni valutazioni sui singoli P.R.A. e verifiche sulla coerenza degli interventi richiesti con detti programmi e con l'obiettivo del miglioramento della competitività, garantendo contemporaneamente omogeneità di criteri di valutazione nel territorio provinciale.

⁸ La documentazione da presentare all'Amministrazione Comunale dovrà essere compilata e firmata da un tecnico abilitato iscritto al rispettivo Albo Professionale

ALLEGATI

***SCHEMA DI MODULISTICA-TIPO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI
IN TERRITORIO RURALE DEFINITI "SIGNIFICATIVI" DAGLI STRUMENTI
URBANISTICI COMUNALI***

COMUNE DI.....

Parte 1

Modulistica per gli interventi urbanistico-edilizi in aree del territorio rurale ricadenti all'interno di aziende agricole

Sezione A

Dati relativi all'azienda e al conduttore

- denominazione dell'azienda agricola:
.....
- ubicazione del centro aziendale:
via..... Comune
- ubicazione dei corpi dell'azienda
allegare cartografia CTR dalla quale risulti l'ubicazione del centro aziendale e dei corpi aziendali all'interno e all'esterno del Comune e l'eventuale inserimento di corpi aziendali all'interno del perimetro di una Comunità Montana
via..... ComuneProv.....
via..... ComuneProv.....
via..... ComuneProv.....
via..... ComuneProv.....
- Superficie Agricola Totale (SAT) dell'azienda:Ha
- Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dell'azienda:Ha
- Titolo di godimento dei terreni:
 - proprietà (Ha).....
 - Affitto (Ha) (specificare la durata del/dei contratti).....
 - Altro titolo.....
- forma giuridica dell'azienda¹:.....
- forma di conduzione dell'azienda²:.....
- conduttore dell'azienda:
 - imprenditore agricolo professionale IAP³
 - imprenditore agricolo⁴
 - coltivatore diretto⁵
 - altro.....
- specificazioni relative a riferimenti utili per l'applicazione delle politiche agricole:

- l'azienda ricade in zone sottoposte a *vincolo idrogeologico*
- l'azienda ricade in *zona svantaggiata*⁶
- l'azienda ricade in⁷

<i>aree rurali con problemi complessivi di sviluppo</i>	<i>(si/no)</i>
<i>aree rurali intermedie</i>	<i>(si/no)</i>
<i>periurbane</i>	<i>(si/no)</i>
<i>a prevalente rilievo paesaggistico</i>	<i>(si/no)</i>
<i>ad alta vocazione produttiva agricola</i>	<i>(si/no)</i>
<i>poli urbani</i>	<i>(si/no)</i>
- l'azienda aderisce alla *PAC (Reg.CE 1782/03)* e ne rispetta le norme di *condizionalità*
- l'azienda aderisce al PRSR 2007-2013 (specificare misura e asse)

.....

.....

.....
- l'azienda ha aderito al PRSR 2000-2006 (specificare misura e asse)

.....

.....

.....

Descrizione tecnico-economica dell'azienda:

- percentuale di reddito aziendale derivante dall'attività agricola:
- Numero, volume (V) e superficie utile (Su) dei fabbricati esistenti e destinazioni d'uso:

.....

.....

.....

.....
- tipologia delle dotazioni impiantistiche presenti in azienda (impianti irrigui, cantine, impianti di trasformazione, agroenergia):

.....

.....

.....

.....
- inserimento dell'azienda in una specifica filiera produttiva⁸:

.....

.....
- inserimento dell'azienda in un sistema di qualità (prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, prodotti dell'agricoltura biologica, prodotti con il marchio "qualità controllata" QC):

.....

.....
- inserimento dell'azienda in un percorso enogastronomico⁹ o in un "itinerario da scoprire":

.....
.....

Sezione B
Caratteristiche dell'intervento richiesto

B1) Ubicazione dell'edificio o dell'intervento richiesto in rapporto alla zonizzazione del PSC e in rapporto al contesto territoriale¹⁰

allegare cartografia con ubicazione dell'intervento e dati e mappe catastali

- Unità di Paesaggio(art. 3.1 del PTCP):.....
- Ambito Agricolo:
 - di rilievo paesaggistico (art. A-18 LR 20/2000)
 - ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 LR 20/2000)
 - periurbano (art. A-20 LR 20/2000)
- Area di valore naturale e ambientale (art. A-17 LR 20/2000):
specificare quale.....
- l'edificio per il quale è richiesto l'intervento è:
 - un nuovo edificio
 - un edificio esistente
- rapporto dell'edificio col contesto nel quale è inserito:
 - edificio isolato
 - edificio all'interno di una corte colonica
 - edificio adiacente ad una corte colonica o a un nucleo edilizio esistente

B2) Specificazioni relative all' intervento richiesto¹¹

B2.A) Interventi edilizi relativi a edifici destinati a uso residenziale:

- tipo di intervento:
 - nuova costruzione¹²
 - nuova costruzione successiva a demolizione

specificare l'ubicazione rispetto al sedime dell'edificio preesistente

.....

 - ampliamento di edificio esistente
 - cambio d'uso con opere per utilizzo residenziale

specificare l'uso originario dell'edificio esistente

.....

 - interventi di recupero

specificare il tipo

.....
- nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti specificare se l'edificio è classificato "bene culturale":

- si
- no

- nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti (compresa la demolizione) specificare se l'intervento comporta un aumento delle unità abitative:
 - si (*in che misura*).....
 - no

- numero di edifici residenziali in azienda, numero di alloggi e Su residenziale successivi all'intervento richiesto:

.....

.....

.....

- numero di edifici residenziali non idonei alla funzione abitativa e motivi della non idoneità:

.....

.....

.....

- numero di edifici di servizio presenti in azienda non idonei a soddisfare le esigenze abitative dell'imprenditore agricolo tramite cambio d'uso e motivi della non idoneità:

.....

.....

.....

- numero di edifici residenziali presenti in azienda alla data di recepimento nello strumento urbanistico comunale delle disposizioni della LR 6/95 art.17 (ovvero, nel caso non ci sia stato il recepimento, alla data di entrata in vigore della LR 20/2000), comprensivo degli edifici residenziali che siano stati utilizzati successivamente a tale data per funzioni diverse da quelle agricole (anche a seguito di frazionamento)¹³:

.....

.....

.....

- rispondenza degli interventi ai requisiti di sostenibilità ambientale del Titolo 13 del PTCP:
 - modalità di smaltimento dei rifiuti*.....
 - modalità di riutilizzo delle acque meteoriche*.....
 - clima acustico (riferimento alle fasce di pertinenza acustica del DPR 142/2004)*.....
 - tutela dall'inquinamento elettromagnetico (riferimento alle LR 30/2000 e 30/2002)*.....
 - forme di risparmio energetico*¹⁴.....

.....

.....

- impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
 - assetti colturali

-
-
-
- utilizzo dell'edificio.....
 - interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni; realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc).....
 - rispetto della Condizionalità ai sensi della DGR 2162/2008.....
 - altro.....

B2.B) Interventi edilizi relativi a edifici destinati a servizi agricoli o ad "attività integrative"¹⁵:

- destinazione d'uso dell'edificio:
 - immagazzinamento prodotti/macchine agricole
specificare il tipo
.....
 - allevamento bestiame
*specificare tipo di animali, modalità di allevamento, area da assoggettare a spandimento*¹⁶
.....
 - lavorazione, conservazione, commercializzazione prodotti agricoli
 - attività agrituristiche¹⁷
 - altro.....
- tipo di intervento:
 - nuova costruzione¹⁸
 - nuova costruzione successiva a demolizione
specificare l'ubicazione rispetto al sedime dell'edificio preesistente
.....
 - ampliamento di edificio esistente
 - cambio d'uso di edificio esistente
specificare l'uso originario dell'edificio
.....
 - interventi di recupero
specificare il tipo
.....
- nel caso di interventi riguardanti edifici esistenti specificare se l'edificio è classificato "bene culturale":
 - sì
 - no
- numero e Su di edifici di servizio agricolo in azienda successivi all'intervento richiesto:

-

- numero di edifici di servizio presenti in azienda non idonei (numero e Su) e motivo della non idoneità:

- numero di edifici di servizio agricolo presenti in azienda alla data di recepimento nello strumento urbanistico comunale delle disposizioni della LR 6/95 art.17 (ovvero, nel caso non ci sia stato il recepimento, alla data di entrata in vigore della LR 20/2000), comprensivo degli edifici di servizio agricolo che siano stati utilizzati successivamente a tale data per funzioni diverse da quelle agricole (anche a seguito di frazionamento)¹⁹:

- rispondenza degli interventi ai requisiti di sostenibilità ambientale del Titolo 13 del PTCP:
modalità di smaltimento dei rifiuti.....
modalità di riutilizzo delle acque meteoriche.....
clima acustico (riferimento alle fasce di pertinenza acustica del DPR 142/2004).....

tutela dall'inquinamento elettromagnetico (riferimento alle LR 30/2000 e 30/2002).....

*forme di risparmio energetico*²⁰.....

- impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
- assetti colturali

 - utilizzo dell'edificio.....
 - interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni; realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc).....

 - rispetto della Condizionalità ai sensi della DGR 2162/2008.....
 - altro.....

B2.C) Interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici:

- tipo di intervento:
- apertura di sentieri pedonali, ciclabili, equestri

- interventi che comportano consistenti movimenti del terreno (scavi, sbancamenti, riporti) e/o modificano il regime delle acque²¹
- realizzazione di bacini di accumulo idrico
- interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti interclusi in zone boscate (art.11.8 PTCP)
- rispondenza degli interventi richiesti a criteri di sostenibilità ambientale (ricadute dell'intervento sugli assetti idrogeologici, idraulici, paesaggistici, vegetazionali in rapporto all'*unità di paesaggio* e all'*ambito agricolo* nel quale ricade):
 -
 -
 -
 -
 -
- impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
 - assetti culturali
.....
.....
 - interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica
.....
.....
 - rispetto della Condizionalità ai sensi della DGR 2162/2008.....
 - altro.....

Sezione C

Miglioramento del rendimento globale dell'azienda connesso al programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale o interaziendale²²

- introduzione nuove tecnologie
- introduzione innovazioni di processo
- diversificazione/riconversione delle produzioni agricole
- introduzione di sistemi volontari di certificazione di qualità
- miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro
- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali
- miglioramento della situazione aziendale in termini di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

Parte 2

Modulistica per gli interventi urbanistico-edilizi in aree del territorio rurale non ricadenti all'interno di aziende agricole

Sezione A

Dati relativi all'area interessata

- dati di riferimento del proprietario dell'area

.....
.....
.....
.....
.....

- St dell'area di proprietà:

Sezione B

Caratteristiche dell'intervento richiesto

B1) Ubicazione dell'edificio o dell'intervento richiesto in rapporto alla zonizzazione del PSC e in rapporto al contesto territoriale²³

allegare cartografia con ubicazione dell'intervento e dati e mappe catastali

- Unità di Paesaggio (art. 3.1 del PTCP):.....

- Ambito Agricolo:

- di rilievo paesaggistico (art. A-18 LR 20/2000)
 ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 LR 20/2000)
 periurbano (art. A-20 LR 20/2000)

- Area di valore naturale e ambientale (art. A-17 LR 20/2000):

specificare quale.....

- l'edificio per il quale è richiesto l'intervento è:

- un nuovo edificio
 un edificio esistente

- rapporto dell'edificio col contesto nel quale è inserito:

- edificio isolato
 edificio all'interno di una corte colonica
 edificio adiacente ad una corte colonica o a un nucleo edilizio esistente

B2) Specificazioni relative all' intervento richiesto²⁴

B2.A) Interventi edilizi relativi a edifici esistenti con originaria funzione abitativa:

- tipo di intervento:
 - nuova costruzione successiva a demolizione
specificare l'ubicazione rispetto al sedime dell'edificio preesistente
.....
 - ampliamento di edificio esistente
 - cambio d'uso di edificio esistente
specificare l'uso originario dell'edificio e l'uso previsto
.....
 - interventi di recupero
specificare il tipo
.....

- Su e numero di alloggi previsto oppure Su destinata ad altri usi (ricettivi, ristorativi, di servizio per la gestione del territorio o per l'allevamento/custodia di animali, ecc):
.....
.....

- specificare se l'edificio è classificato "bene culturale":
 - si
 - no

- specificare se l'edificio era asservito ad una unità fondiaria agricola e a che data²⁵:
.....
.....

- rispondenza degli interventi ai requisiti di sostenibilità ambientale del Titolo 13 del PTCP:
modalità di smaltimento dei rifiuti.....
modalità di riutilizzo delle acque meteoriche.....
clima acustico (riferimento alle fasce di pertinenza acustica del DPR 142/2004).....
.....
tutela dall'inquinamento elettromagnetico (riferimento alle LR 30/2000 e 30/2002).....
.....
*forme di risparmio energetico*²⁶.....
.....
.....

- impegni assunti dal proprietario (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
 - utilizzo dell'edificio.....
 - interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni; realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc).....
.....
.....

- altro.....
- presenza di specifiche misure del PRSR (da documentare con la modulistica predisposta per l'operatività della misura):
 - si
 - no

B2.B) Interventi edilizi relativi a edifici esistenti con originaria funzione diversa da quella abitativa:

- tipo di intervento:
 - nuova costruzione successiva a demolizione
specificare l'ubicazione rispetto al sedime dell'edificio preesistente
.....
 - ampliamento di edificio esistente
 - cambio d'uso di edificio esistente
specificare l'uso originario dell'edificio e l'uso previsto; se è previsto l'uso residenziale specificare, oltre alla Su, il numero di alloggi
.....
 - interventi di recupero
specificare il tipo
.....
- Su e usi (ricettivi, ristorativi, ecc o altro uso consentito) presenti o previsti:
.....
- specificare se l'edificio è classificato "bene culturale":
 - si
 - no
- specificare se l'edificio era asservito ad una unità fondiaria agricola e a che data²⁷:
.....
.....
- rispondenza degli interventi ai requisiti di sostenibilità ambientale del Titolo 13 del PTCP:
 - modalità di smaltimento dei rifiuti*.....
 - modalità di riutilizzo delle acque meteoriche*.....
 - clima acustico (riferimento alle fasce di pertinenza acustica del DPR 142/2004)*.....
 - tutela dall'inquinamento elettromagnetico (riferimento alle LR 30/2000 e 30/2002)*.....
 - forme di risparmio energetico*²⁸.....
 -
 -
- impegni assunti dal proprietario (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
 - utilizzo dell'edificio.....

- interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni; realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc).....
.....
.....
- altro.....
- presenza di specifiche misure del PRSR (da documentare con la modulistica predisposta per l'operatività della misura):
 - si
 - no

B2.C) Interventi edilizi di nuova costruzione²⁹:

- uso e Su previsti:
.....
- rispondenza degli interventi ai requisiti di sostenibilità ambientale del Titolo 13 del PTCP:
 - modalità di smaltimento dei rifiuti*.....
 - modalità di riutilizzo delle acque meteoriche*.....
 - clima acustico (riferimento alle fasce di pertinenza acustica del DPR 142/2004)*.....
 -
 - tutela dall'inquinamento elettromagnetico (riferimento alle LR 30/2000 e 30/2002)*.....
 -
 - forme di risparmio energetico³⁰*.....
 -
 -
- impegni assunti dal proprietario (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
 - utilizzo dell'edificio.....
 - interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni; realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc).....
.....
 - altro.....
- presenza di specifiche misure del PRSR (da documentare con la modulistica predisposta per l'operatività della misura):
 - si
 - no

B2.D) Interventi di modificazione degli assetti morfologici e idraulici:

- tipo di intervento:
 - apertura di sentieri pedonali, ciclabili, equestri
 - interventi che comportano consistenti movimenti del terreno (scavi, sbancamenti, riporti) e/o modificano il regime delle acque³¹

- realizzazione di bacini di accumulo idrico
 - interventi di forestazione che comportino la chiusura di spazi aperti interclusi in zone boscate (art.11.8 PTCP)
 - interventi per attività sportive o ricreative
 - altro
- rispondenza degli interventi richiesti a criteri di sostenibilità ambientale (ricadute dell'intervento sugli assetti idrogeologici, idraulici, paesaggistici, vegetazionali in rapporto all'*unità di paesaggio* e all'*ambito agricolo* nel quale ricade):
-
-
-
-
-
- impegni assunti dal proprietario (*atto unilaterale d'obbligo*) in merito a:
- interventi di riqualificazione ambientale o paesaggistica (interventi per la tutela idrogeologica, piantumazioni, realizzazione di parti di reti ecologiche, ecc..)
 -
 -
 -
 - altro.....
- presenza di specifiche misure del PRSR (da documentare con la modulistica predisposta per l'operatività della misura):
- si
 - no

NOTE ESPLICATIVE

- ¹ Forme giuridiche dell'azienda (dal glossario del *Censimento dell'agricoltura 2000-2001*):
- azienda individuale; società semplice;
 - comunanza; affittanza collettiva;
 - società cooperativa;
 - società per azioni; società in accomandita per azioni;
 - società in nome collettivo; società a responsabilità limitata; società in accomandita semplice;
 - ente pubblico (aziende condotte da una persona giuridica di diritto pubblico o da altri enti e istituzioni non aventi scopo di lucro).
- ² Forme di conduzione dell'azienda (dal glossario del *Censimento dell'agricoltura 2000-2001*):
in funzione del tipo di rapporto intercorrente tra il conduttore e le forze di lavoro aziendale le forme di conduzione sono così classificate:
- conduzione diretta del coltivatore;
 - conduzione (esclusivamente) con salariati;
 - conduzione a colonia parziaria (mezzadria);
 - altre forme.
- ³ art.1 del Dlgs n.99/2004 (modificato dal Dlgs 101/2005):
- "1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art.5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento:*
- 2. (...);*
- 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:*
- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- b) soppressa*
- c) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*
- 3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.*
- 4. (...);*
- 5. (...);*
- 5-bis. (...);*

5-ter. (...);

5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.

5-quinquies. ...

⁴ art.1 del Dlgs 228/2001

"1. L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico."

⁵ Art. 31 della L. 590/65 :

"... sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame."

Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative.

⁶ Per l'art.1 del Dlgs n.99/2004 le zone svantaggiate sono quelle dell'art.17 del regolamento (CE) n.1257/1999. L'elenco delle zone svantaggiate della Provincia di Bologna, individuate dal Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 con riferimento alla Direttiva (CE) 75/268, è riportato nell'Allegato 9 delle *Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale (delibera GP n.485 del 22.11.2005)*. L'individuazione cartografica delle zone svantaggiate della Provincia di Bologna sono riportate nelle tavv. 10 e 11 della relazione del PRIP 2007-2013 (*Un territorio da fruire*).

⁷ La qualificazione delle aree in funzione del loro grado di ruralità è stata effettuata dal PRIP 2007-2013 della Provincia di Bologna (*zonizzazione del territorio rurale* del PRIP). Nel cap.2 della relazione del PRIP (*Un territorio da fruire*) è specificato che i confini della detta zonizzazione (riportata nella tav.9 della relazione) relativi alla suddivisione in sub-aree delle *aree intermedie* saranno modificati per recepire i confini dei PSC approvati.

⁸ Le modalità degli accordi di filiera e l'elenco delle filiere produttive è contenuto nell'ASSE 1 del PRSR 2007-2013.

⁹ Gli itinerari enogastronomici (di cui alla LR 23/2000) presenti nella Provincia di Bologna sono riportati nella descrizione della *Misura 313* (Asse 3) contenuta nella relazione del PRIP 2007-2013 (*Un territorio da fruire*).

¹⁰ Per l'art. A-16 della LR 20/2000, comma 3, "il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25 dell'Allegato".

¹¹ Per l'art. A-16 della LR 20/2000, comma 4, “*Compete al RUE disciplinare nel territorio rurale gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente; di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, nei casi previsti dal presente capo; di sistemazione delle aree di pertinenza; di realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. ...*”.

¹² La LR 20/2000, nell'art.A-21, comma 1, formula la seguente prescrizione in merito alle nuove costruzioni in territorio rurale: “(…). *La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18. A-19 e A-20 dell'Allegato*”.

Spetta agli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE) definire i criteri in base ai quali un nuovo edificio ad uso residenziale è considerato “*necessario alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse*”

La previgente LR 47/78 aveva dato (art.40, comma 5) la seguente definizione:

“*Le nuove costruzioni residenziali si intendono come funzionali alla produzione agricola quando sono realizzate in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze economiche, sociali, civili e culturali:*

a) *del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario che dedica all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricava da tale attività almeno la metà del proprio reddito di lavoro, ridotti rispettivamente al 30% nel caso dei Comuni compresi nel territorio delle Comunità Montane;*

b) *dei seguenti soggetti, in quanto aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ... :*

- *proprietari concedenti in quanto richiedenti la concessione in funzione delle esigenze dell'azienda agricola, dei coltivatori e dei conduttori interessati e dei loro familiari;*
- *proprietari conduttori in economia e dei loro familiari;*
- *affittuari e conduttori mezzadri in possesso del titolo di cui ...;*
- *cooperative agricole di conduzione, braccianti e forme associate assimilabili.*”

(l'imprenditore agricolo a titolo principale dedicava all'attività agricola 2/3 dell'attività lavorativa e ne ricavava 2/3 del reddito complessivo – parametri ridotti a 1/3 nelle zone svantaggiate).

La LR 20/2000 ha escluso il requisito soggettivo, tenendo fermo il solo requisito del rapporto del nuovo fabbricato a destinazione residenziale alla “*conduzione del fondo*” (“*necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse*”). Nell'attuale ordinamento la “*conduzione del fondo*” in rapporto alla realizzazione di un fabbricato a uso residenziale può essere riconosciuta

- in ragione delle “figure” professionali agricole, che lo realizzano/utilizzano:
 - l'imprenditore agricolo IA, definito dall'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall art.1 del dlgs 228/2001; in questo caso il fabbricato a destinazione abitativa non ha il requisito di *ruralità* a fini fiscali e il titolo abilitativo che la riconosce, in ragione del disposto dell'art. 9, L. 10/77, è “*oneroso*”;
 - l'imprenditore agricolo professionale IAP, definito dal dlgs 99/2004 modificato dal dlgs 101/2005; in questo caso il fabbricato a destinazione abitativa ha il requisito di *ruralità* a fini fiscali (fatte salve anche le condizioni dei punti c) ed e) della L. 133/94) e il titolo abilitativo che la riconosce, in ragione dell'art.1, c. 5-quater, del dlgs n.99/2004 (modificato dal dlgs 101/2005) e dell'art. 9, L. 10/77, è “*gratuito*”;
- in ragione delle caratteristiche di “ruralità” a fini fiscali del fabbricato, che, per l'art.9 della L. 133/1994 e successive modifiche, (comprese quelle introdotte con la L.286/2006 e con la L.222/2007), “*sussistono al ricorrere delle seguenti condizioni:*”
 - a) *il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:*
 - 1) *dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;*
 - 2) *dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;*
 - 3) *dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;*
 - 4) *da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;*

-
- 5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- b) (a bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580;
- c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 mq ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate ... ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi ... , il suddetto limite viene ridotto a 3000 mq ;
- d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà (in comune montano un quarto) del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. ...;
- e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2-8-1969, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 2-7-1949, n.408, non possono comunque essere riconosciuti rurali".

Alle limitazioni derivanti dalle disposizioni della LR 20/2000 (*La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse*) si cumulano ulteriori limitazioni individuate dal PTCP (per l'art.11.10 del PTCP non sono consentiti "nuovi edifici abitativi" negli *ambiti agricoli periurbani*) e dal PSC. A quest'ultimo infatti, nell'ambito della sua competenza specifica, spettano le scelte in merito alla distribuzione e ai caratteri della nuova edificazione, conseguenti all'apprezzamento dei valori paesaggistici/identitari del proprio territorio, al recepimento di limitazioni o vincoli connessi a temi particolari, a valutazioni relative al patrimonio edilizio esistente (e all'ulteriore "peso edilizio/demografico" ammissibile in aree rurali), a valutazioni motivate e condivise in merito all'effettiva necessità di abitazioni sul fondo (in rapporto all'assetto urbanistico del comune e alle specializzazioni produttive del tessuto aziendale).

Inoltre, per l'art. 11.6, comma 8, del PTCP (che applica e integra le disposizioni dell'art. A-21, comma 3, lett.a) della LR 20/2000), nel caso di unità fondiari agricole alle quali siano asserviti edifici residenziali che siano stati oggetto di riuso per funzioni diverse da quelle agricole anche a seguito di frazionamento "a far data dal recepimento negli strumenti urbanistici comunali delle corrispondenti norme di cui alla LR 6/95 art.17, ovvero, solo nel caso in cui dette norme non fossero state ancora recepite, dalla data di entrata in vigore della LR 20/2000", non sono consentiti, per dette unità fondiari, nuovi edifici abitativi connessi all'agricoltura.

¹³ la data di riferimento viene indicata dal PSC.

¹⁴ Oltre agli indirizzi dell'art. 13.7 del PTCP, si richiamano:

1) la disposizione dell'art.1, comma 289, della *Finanziaria 2008* (L. 244/2007) riguardante l'obbligo della installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: "*All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»;

2) le disposizioni dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

¹⁵ Le “attività integrative” (indicate nell’art. 11.8, comma 6, del PTCP : “*attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l’offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l’agriturismo*”) rientrano nell’elenco delle attività esercitate dall’*imprenditore agricolo* come definito dall’art.2135 del codice civile sostituito dall’art.1 del dlgs 228/2001 : “*si intendono comunque connesse ... le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*”.

Per la L.133/1994, (riguardante le condizioni per il riconoscimento della *ruralità* degli immobili a fini fiscali), e successive modifiche, (comprese quelle introdotte con la L.286/2006 e con la L.222/2007) “*deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art.2135 del codice civile e in particolare destinate:*

- a) *alla protezione delle piante;*
- b) *alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) *alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;*
- d) *all’allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) *all’agriturismo;*
- f) *ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricola nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) *alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;*
- h) *ad uso di ufficio dell’azienda agricola;*
- i) *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art.1, comma 2, del dlgs 18 maggio 2001, n.228;*
- j) *all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.”*

¹⁶ Cfr. la *Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia.Romagna 16 gennaio 2007, n.96 (Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola)*, che disciplina l’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

¹⁷ L’esercizio dell’agriturismo è disciplinato dalla LR 26/94.

¹⁸ Nel territorio rurale, per l’art. A-21, comma 1, della LR20/2000, “(...). *La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle attività agricole e di quelle connesse, nei limiti di quanto disposto dagli artt. A-17, A-18. A-19 e A-20 dell’Allegato*”.

Per l’art. 11.6, comma 8, del PTCP (che applica e integra le disposizioni dell’art. A-21, comma 3, lett.b) della LR 20/2000), nel caso di unità fondiari agricole alle quali siano asserviti edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa che siano stati oggetto di riuso per funzioni diverse da quelle agricole anche a seguito di frazionamento “a far data dal recepimento negli strumenti urbanistici comunali delle corrispondenti norme di cui alla LR 6/95 art.17, ovvero, solo nel caso in cui dette norme non fossero state ancora recepite, dalla data di entrata in vigore della LR 20/2000”, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura per 10 anni dalla trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari dei sopravvenuti limiti alla capacità edificatoria connessa alla variazione d’uso degli edifici.

¹⁹ La data di riferimento viene indicata dal PSC.

²⁰ Oltre agli indirizzi dell’art. 13.7 del PTCP, si richiamano:

1) la disposizione dell’art.1, comma 289, della *Finanziaria 2008* (L. 244/2007) riguardante l’obbligo della installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: “*All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»;

2) le disposizioni dell'«Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici» allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

²¹ Per la casistica degli interventi che comportano consistenti movimenti di terreno e/o modificano il regime delle acque può essere assunto come riferimento l'elenco della Delib. GR n.1117/2000 (cfr. *Linee Guida*).

²² Per la LR 20/2000 (art. A-19, comma 3, lett.b) e c) negli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* «b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola, previsti dagli strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della normativa comunitaria;

c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all'attività aziendale, non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.»

Per il PTCP (art. 11.5) «ai fini della ammissibilità degli interventi edilizi finalizzati alle attività produttive agricole o a quelle integrative ... nonché delle modificazioni degli assetti morfologici o idraulici nel territorio rurale, significativi per dimensione o estensione», indipendentemente dall'ambito agricolo nel quale ricadono, è richiesta, attraverso la modulistica, la documentazione dell'esistenza di requisiti, tra i quali

- «la coerenza degli interventi edilizi con specifici programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale o interaziendale ... di cui alla lett. b) del punto 2 dell'art. A-19 della LR 20/2000»
- «la coerenza degli interventi edilizi o modificativi con l'obiettivo di miglioramento della competitività aziendale»;

(nel caso di aziende che aderiscono a misure del PRSR relative alla competitività va presentata, invece del programma di riconversione o ammodernamento, la modulistica del PRSR)

Quindi: per il PTCP per ogni intervento edilizio o modificativo – «significativo per dimensione o estensione» – va allegato un «programma di ammodernamento o riconversione» che dimostri sia che gli interventi sono necessari sia che sono finalizzati al miglioramento della competitività aziendale. Un parametro per verificare il «miglioramento della competitività aziendale» può essere il parametro della «redditività (reddito/ULU-unità lavorativa uomo)» attraverso i dati utilizzati nel PSA (modulistica dell'assessorato agricoltura della Provincia), parametro «quantitativo» di immediata leggibilità. Va però tenuto presente che l'aumento della competitività può essere perseguito attraverso strategie diversificate (formazione professionale, insediamento di giovani agricoltori, ammodernamento delle aziende, partecipazione a sistemi di qualità alimentare, ecc – cfr. ASSE I del PRSR 2007-2013) non immediatamente traducibili nel parametro della «redditività».

Sempre per il PTCP

- negli *ambiti ad alta vocazione produttiva agricola* il PSC e il RUE «potranno richiedere per gli interventi edilizi più significativi» che l'azienda «possieda per ogni ULU impiegata i requisiti di reddito previsti per le misure strutturali» (ULU: *unità lavorativa uomo*, definita dalla Det. DG Agricoltura 2273 del 31.12.2001 – vedi *Linee Guida*);
- negli *ambiti a prevalente rilievo paesaggistico* «la nuova edificazione potrà riguardare esclusivamente le aziende agricole con i requisiti di competitività e sostenibilità di cui al PRSR»

²³ Per l'art. A-16 della LR 20/2000, comma 3, «il PSC delimita e disciplina gli ambiti del territorio rurale e indica le aree interessate da progetti di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e

antropici, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli artt. A-20 e A-25 dell'Allegato".

²⁴ Per l'art. A-16 della LR 20/2000, comma 4, "*... Il RUE disciplina inoltre gli interventi di recupero per funzioni non connesse all'agricoltura, nell'osservanza di quanto disposto dall'art. A-21 dell'Allegato*"

²⁵ Il riuso per attività non connesse all'agricoltura di edifici asserviti a unità poderali agricole comporta quanto previsto dall'art.A-21, commi 3 e 4 della LR 20/2000.

²⁶ Oltre agli indirizzi dell'art. 13.7 del PTCP, si richiamano:

1) la disposizione dell'art.1, comma 289, della *Finanziaria 2008* (L. 244/2007) riguardante l'obbligo della installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: "*All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»;

2) le disposizioni dell' "*Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*" allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

²⁷ Il riuso per attività non connesse all'agricoltura di edifici asserviti a unità poderali agricole comporta quanto previsto dall'art.A-21, commi 3 e 4 della LR 20/2000.

²⁸ Oltre agli indirizzi dell'art. 13.7 del PTCP, si richiamano:

1) la disposizione dell'art.1, comma 289, della *Finanziaria 2008* (L. 244/2007) riguardante l'obbligo della installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: "*All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»;

2) le disposizioni dell' "*Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*" allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

²⁹ Interventi di nuova costruzione non connessi all'attività agricola possono essere previsti nel contesto di quanto disposto dal PTCP all'art. 11.4, commi 1 e 2, delle Norme.

³⁰ Oltre agli indirizzi dell'art. 13.7 del PTCP, si richiamano:

1) la disposizione dell'art.1, comma 289, della *Finanziaria 2008* (L. 244/2007) riguardante l'obbligo della installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle nuove costruzioni: "*All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del

permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW»;

2) le disposizioni dell'«*Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici*» allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.156 del 4 marzo 2008, entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2008.

³¹ Per la casistica degli interventi che comportano consistenti movimenti di terreno e/o modificano il regime delle acque può essere assunto come riferimento l'elenco della Delib. GR n.1117/2000 (cfr. *Linee Guida*).

**SCHEMA DI PIANO DI RICONVERSIONE E AMMODERNAMENTO
DELL'AZIENDA AGRICOLA (P.R.A.)**

Schema di Relazione tecnico-economica

Situazione aziendale prima della realizzazione degli investimenti

(Descrivere in sintesi la situazione aziendale con riferimento all'ubicazione, alla dimensione dell'azienda, al tipo di conduzione, al numero di coadiuvanti/collaboratori presenti in azienda, al modello organizzativo, alla dotazione di fabbricati aziendali e relativo uso, alle strutture fondiarie disponibili con relative caratteristiche infrastrutturali, all'indirizzo produttivo e relativa aderenza alla vocazionalità territoriale così come indicata dal PRIP 2007-2013, all'appartenenza ad una specifica filiera produttiva, all'appartenenza ad organismi associativi di prodotto, all'appartenenza ad uno specifico sistema qualità alimentare, alle esperienze lavorative e formative maturate dall'imprenditore)

Strategia di sviluppo dell'azienda

(Indicare le trasformazioni che l'azienda intende perseguire legate al miglioramento economico, tecnico, organizzativo, di mercato, imprenditoriale, ambientale ed evidenziare la coerenza con il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda e di miglioramento della competitività aziendale come indicato nel PRSR 2007-2013 Misura 121)

Descrizione degli investimenti

(Elencare gli investimenti previsti, compresi quelli edilizi, indicando per ciascuno la tipologia, il costo, le caratteristiche tecniche, le finalità, il settore produttivo cui è asservito, gli elementi di innovazione introdotti. Gli investimenti edilizi dovranno trovare supporto nella relazione urbanistica)

Descrizione degli interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico

(Descrivere in sintesi gli interventi di mitigazione paesaggistica, compensazione, completamento della rete ecologica, manutenzione degli assetti idrogeologici, rispetto dei C.G.O. e delle B.C.A.A. previsti dalla Condizionalità ed evidenziare la coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione propri delle Unità di Paesaggio descritte al Titolo 3 del PTCP e presenti negli strumenti urbanistici vigenti di pianificazione comunale e sovraordinata)

Bilancio degli investimenti

A) Richiedente

Dati del conduttore		Dati dell'impresa	
Nome:		CUAA:	
Cognome:		P.IVA:	
Data di nascita:		Nome della ditta:	
Comune di residenza:		Sede del centro aziendale:	
Provincia:		Comune:	
Indirizzo:		Provincia:	

B2) Produzione Lorda Vendibile (PLV) ex ante⁵

Esercizio di riferimento: ANNO _____

B2.1) Produzioni vegetali⁶

Produzione Lorda Vendibile (euro)									Fabbisogni manodopera (giornate) ⁷		
Cod. AGREA	Coltura	Superficie (Ha)	Colture biologiche (Ha)	Colture arboree impianto(Ha)	Colture arboree allevamento(Ha)	Produzione totale (Q.li)	Pz. unitario (Euro/Q.le)	PLV (Euro)	Fabbisogni	Fabbisogni biologico	Fabbisogni imp.arborei
TOTALE											

B2.2) Produzioni animali⁸

Produzione Lorda Vendibile (euro)							Fabbisogni manodopera (giornate)⁹	
<i>Specie/razza</i>	<i>n. capi</i>	<i>Prodotto</i>	<i>unità di misura</i>	<i>Produzione totale</i>	<i>Pz. unitario</i>	<i>PLV (Euro)</i>	<i>fabbisogni</i>	<i>Fabbisogni biologico</i>
TOTALE								

B2.3) Attività connesse¹⁰

<i>Attività</i>	<i>unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Fatturato</i>
TOTALE				

B3) Costi ex ante¹³

Produzione vegetale	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Sementi	
Concimi	
Antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti	
Irrigazione	
Assicurazioni	
TOTALE 1	
Produzione animale ¹⁴	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Foraggi	
Mangimi	
Lettimi	
Veterinario e medicinali	
Fecondazione artificiale	
Assicurazioni	
TOTALE 2	
Spese generali	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Acqua ¹⁵	
Energia elettrica	
TOTALE 3	

Meccanizzazione	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Carburanti e lubrificanti	
Manutenzione e assicurazione	
Noleggi senza conducente	
Noleggi con conducente	
TOTALE 4	
Lavoro annuale aziendale	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Salari a lavoratori fissi	
Salari a lavoratori avventizi	
Compensi per lavori direttivi	
TOTALE 5	
Ratei pagati per mutui e prestiti	
<i>Voci di spesa</i>	<i>Importo (Euro)</i>
Di durata inferiore ai 5anni (importo prestito _____)	
Di durata superiore ai 5anni (importo prestito _____)	
TOTALE 6	
Spese per affitto terreni, fabbricati e manufatti e contributi consortili	
TOTALE 7	
TOTALE GENERALE	

C) Piano degli investimenti¹⁶

C1) Elenco investimenti

<i>Investimento</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>1° semestre</i>	<i>2° semestre</i>	<i>3° semestre</i>
Edilizia				
Miglioramenti fondiari				
Piantagioni agricole				
Attrezzature ed equipaggiamenti				
Impianti per la produzione e vendita di prodotti aziendali				

Impianti per l'energia				
TOTALE				

C2) Risorse finanziarie

<i>Fonte finanziaria</i>	<i>Importo (euro)</i>	<i>Spesa prevista (euro)</i>	<i>% finanziamento</i>
Risorse proprie			
Finanziamenti pubblici *			
credito			
TOTALE			100

* specificare in note le diverse fonti di finanziamento pubblico

Note:

D2.2) Produzioni animali

<i>Produzione Lorda Vendibile (euro)</i>							<i>Fabbisogni manodopera (giornate)</i>	
<i>Specie/razza</i>	<i>n. capi</i>	<i>prodotto</i>	<i>unità di misura</i>	<i>Produzione totale</i>	<i>Pz. unitario</i>	<i>PLV (Euro)</i>	<i>fabbisogni</i>	<i>Fabbisogni biologico</i>
TOTALE								

D2.3) Attività connesse

<i>Attività</i>	<i>unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario</i>	<i>Fatturato</i>
TOTALE				

D2.4) Totale Produzione Lorda Vendibile ex post

<i>Produzioni</i>	<i>Valore (Euro)</i>
Produzione vegetale	
Produzione animale	
Attività connesse	
TOTALE	

D2.5) Totale ULU ex post¹⁸

<i>Descrizione</i>	<i>Giornate</i>	<i>Giornate corrette</i>	<i>ULU (giornate/225)</i>
Fabbisogni produzioni vegetali (v. Tab. D2.1)			
Fabbisogni produzioni animali (v. Tab. D2.2)			
Fabbisogni agriturismo			
		TOTALE	

Note:

E) Calcolo della redditività

E1) Redditività ex ante¹⁹

<i>Totale PLV ex ante</i>	<i>Totale spese ex ante</i>	<i>Reddito Netto ex ante</i>	<i>Totale ULU ex ante</i>	<i>Redditività ex ante (euro/ULU)²⁰</i>

E2) Redditività ex post²¹

<i>Totale PLV ex post</i>	<i>Totale spese ex post</i>	<i>Reddito Netto ex post</i>	<i>Totale ULU ex post</i>	<i>Redditività ex post (euro/ULU)²²</i>

E3) Incremento di Redditività

<i>Redditività ex post</i>	<i>Redditività ex ante</i>	<i>Incremento (euro/ULU)²³</i>

Note :

NOTE ESPLICATIVE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL BILANCIO DEGLI INVESTIMENTI

- ¹ Per **famiglia** si può intendere anche l'insieme di due o più nuclei famigliari costituiti da parenti o affini del conduttore che vivono in azienda. Nello schema vanno segnate tutte le persone che fanno parte del nucleo famigliare anche se non lavorano nell'azienda. *Lo schema deve essere compilato solo per le aziende a conduzione diretta o a mezzadria, negli altri casi nello schema si elencano solo i dati riferiti al conduttore.*
- ² Per **salariati fissi** si intendono i lavoratori agricoli impiegati per tutto l'anno presso l'azienda retribuiti mese per mese in base ai contratti collettivi provinciali; per **salariati avventizi** si intendono i lavoratori agricoli che prestano saltuariamente la propria attività presso varie aziende per l'esecuzione di lavori di breve durata o di carattere stagionale; nella categoria **altri** saranno collocati soprattutto i dirigenti e gli impiegati, cioè coloro che sono retribuiti per svolgere funzioni direttive ed esecutive in un'azienda agricola.
- ³ Il **totale lavoro in azienda** sarà determinato calcolando il fabbisogno lavorativo complessivo sulla base della *Tabella di richiesta manodopera*. Il totale di giornate ottenuto in base all'ordinamento colturale indicato e/o al tipo di allevamento realizzato, dovrà essere ripartito tra lavoro famigliare e salariato, considerando che alla singola persona può essere attribuito un numero di giornate lavorative annue non superiori a 225 (1ULU).
- ⁴ **Unità Lavorativa Uomo** pari a 225 giornate/anno di 8 ore ciascuna. Corrisponde alla unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria per la conduzione dell'azienda determinata in base alla *tabella di richiesta di manodopera* in cui per ciascuna tipologia di coltura e per ciascuna zona altimetrica viene stabilito il corrispettivo di giornate/ha a livello regionale.
Il calcolo delle ULU totali necessarie a condurre un'azienda segue una procedura che prevede:
1) l'esame del piano colturale e produttivo dell'azienda per individuare le colture in atto e le rispettive superfici
2) il raffronto tra i dati quantitativi del piano colturale e la *tabella di richiesta di manodopera* per calcolare la quantità totale di giornate necessarie per condurre l'azienda. Nel caso in cui nella Tabella di richiesta manodopera non si trovasse esatta corrispondenza tra le voci riportate e la coltura effettuata, considerare la coltura più affine per specie e varietà e allegare giustificazioni tecniche
3) il confronto tra il numero di giornate totali ottenute e l'ULU (225 giornate) per ottenere il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda
Il processo descritto prevede anche una serie di passaggi correttivi nel caso in cui si tratti di colture biologiche (che necessitano di maggiore tempo per la coltivazione rispetto a quello definito dalla *tabella di richiesta di manodopera*) e nel caso in cui si tratti della fase di impianto di frutteti e vigneti che prevede un impiego di tempo maggiore del periodo di semplice allevamento.
- ⁵ Le ipotesi di pre e post realizzazione P.R.A. relative a dati (quali, ad esempio, rese e/o produzioni unitarie, prezzi, costi di produzione, ecc..) dovranno essere formulate a **valore costante**, fatti salvi i cambiamenti oggettivamente imputabili a modificazioni indotte dal P.R.A. stesso sulla produzione (es. passaggio prodotti

tradizionali/biologici; prodotto base/lavorato, trasformato; vendita al grossista/vendita diretta; ecc..). Le fonti dei dati utilizzati per la redazione del P.R.A. dovranno essere espressamente indicate e documentate

- ⁶ Lo schema **Produzioni vegetali** serve per registrare la quota di PLV che deriva da:
- 1) produzioni vegetali (grano, uva, ecc..) vendute o conferite ad una cooperativa o consumate dalla famiglia
 - 2) prodotti delle coltura trasformati in azienda e venduti o consumati dalla famiglia (p.es. il vino prodotto in azienda)
 - 3) eventuali sottoprodotti *venduti*
- non fanno parte della PLV le quote reimpiegate in azienda (p.es. foraggio prodotto per alimentare il bestiame o le sementi o la paglia)
- ⁷ Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla *Tabella di richiesta manodopera*. In particolare:
- 1) **agricoltura biologica**: per tutte le colture bio sia certificate che in fase di conversione, si può applicare al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura un *aumento* di manodopera fino ad un *massimo del 30%* ad esclusione:
 - dei cereali autunno-vernini
 - dei prati e delle colture foraggiere o comunque destinate alla produzione di foraggi
 - 2) **frutteti e vigneti**: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, si applica una *riduzione da un minimo del 40% ad un massimo del 60%*
- ⁸ Lo schema **Produzioni animali** serve per calcolare la PLV derivante da:
- 1) capi venduti dall'azienda per il macello o consumati in famiglia (valutati come q.li di carne), sia adulti che giovani
 - 2) capi venduti per altre finalità (prezzo al quintale)
 - 3) il valore dei prodotti animali venduti o consumati in famiglia (latte, uova, lana, miele, formaggio prodotto in azienda, ecc.)
- ⁹ Il fabbisogno di manodopera nel caso di **produzioni zootecniche biologiche** è sottoposto ad una *aumento fino a un massimo del 10%* rispetto ai valori previsti dalla *Tabella di richiesta manodopera*.
- ¹⁰ Ai sensi del D.Lgs.228/01 art.1 si intendono **connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla *manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione* che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di *beni o servizi* mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di *valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge*
- ¹¹ La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti. Esistono, pertanto, i seguenti correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda:

- 1) **livello di meccanizzazione**: è un parametro che definisce una riduzione forfetaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da *un minimo di 0% ad un massimo di -15%*. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente. Più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro
- 2) **gestione dell'azienda**: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, ecc.). Sulla base del minore o maggior tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione scelta in una scala che va *da un minimo di +5% ad un massimo di +15%*
- 3) **lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto**: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa dedica a dette attività connesse. Sulla base del minore o maggiore impegno che ciascuna impresa dedica a tali attività, ove non già incluse nelle specifiche voci della *Tabella di richiesta di manodopera*, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione scelta in una scala che va *da un minimo di +0% ad un massimo di +10%*

sulla base di ciò, la formula per calcolare i fabbisogni produttivi reali dell'azienda è la seguente:

tot. giornate x coeff. Meccanizzazione x coeff. Gestione x coeff. Trasformazione = totale giornate corretto
totale giornate corretto + giornate agriturismo = giornate necessarie all'azienda

¹² I fabbisogni di manodopera (numero di giornate per anno) legati alle attività agrituristiche vengono delineati dalla Delibera di Giunta Regionale 2706/2002 come di seguito elencati:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | alloggio in camere attrezzate: | <i>12 giornate per posto letto</i> |
| 2 | agricampeggio: | <i>08 giornate per piazzola</i> |
| 3 | preparazione e somministrazione pasti: | <i>01 giornate per 15 pasti</i> |
| 4 | agriturismo equestre: | <i>10 giornate per cavallo</i> |
| 5 | altre attività ricreative (pesca, passeggiate in bicicletta, gioco a bocce, ecc..) | <i>10% delle giornate assegnate per le attività da 1 a 3</i> |
| 6 | attività culturali (convegni e corsi, spettacoli e serate danzanti legati alle tradizioni artistiche e musicali della zona, attività di accompagnatori ambientali) mirate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale: | <i>05 giornate</i> |

Qualora l'azienda svolga esclusivamente attività culturali e/o le attività ricreative, compresa quella di fattoria didattica, queste si ritengono sempre complementari purché siano strettamente collegate all'attività agricola od al territorio rurale locale. In tal caso non occorre dimostrare la complementarità con il parametro giornata lavoro

¹³ il presente schema semplificato di bilancio non è esaustivo delle voci previste dallo schema di bilancio europeo (ad es. non contempla le quote di ammortamento dei fattori di produzione durevoli mobili ed immobili) ed ha il solo scopo di fornire un'indicazione approssimata del reddito producibile nella situazione aziendale descritta

¹⁴ Va registrata la spesa sostenuta per i foraggi, i mangimi, ecc. *acquistati all'esterno dell'azienda*.

- ¹⁵ La voce **Acqua** riguarda le spese relative all'acqua che *non è impiegata per usi irrigui* ma per altri usi (domestici)
- ¹⁶ Il P.R.A. dovrà svilupparsi su un arco temporale di **durata massima pari a 18 mesi** (compatibilmente con i tempi dei processi autorizzativi necessari) a decorrere dall'approvazione del Piano stesso. L'eventuale proroga a detto termine dovrà essere validamente motivata e preventivamente autorizzata dal Comune e non potrà essere comunque superiore a 3 mesi, ciò in accordo con quanto disposto dall'Avviso Pubblico per la presentazione di domande relative alla Misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori" – Asse 1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna
Considerata la situazione iniziale dell'azienda, occorre valutare le diverse possibilità di evoluzione della situazione in modo che, a fine piano, il reddito aziendale per unità di lavoro sia superiore al reddito di riferimento, nel caso prima del P.R.A. fosse inferiore, e che l'azienda raggiunga la migliori o più stabili condizioni di vitalità economica nel quadro della realtà economica e produttiva e delle priorità di sviluppo della zona
- ¹⁷ Per **famiglia** si può intendere anche l'insieme di due o più nuclei famigliari costituiti da parenti o affini del conduttore che vivono in azienda. Nello schema vanno segnate tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare anche se non lavorano nell'azienda. *Lo schema deve essere compilato solo per le aziende a conduzione diretta o a mezzadria, negli altri casi nello schema si elencano solo i dati riferiti al conduttore.*
- ¹⁸ Il numero di ULU finale, avvenuta la realizzazione del P.R.A., dovrà essere pari ad almeno **1 ULU** o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori (n) sulla base della seguente formula: **$[0,5 \times (1+n)] ULU$**
- ¹⁹ La redditività dell'azienda potrà essere *inferiore* a quello di riferimento nella *situazione di partenza*. Il reddito di riferimento è determinato dall'ISTAT e corrisponde a (dati anno 2004)
- | | |
|---|---------------------------------|
| - aziende ordinarie: | 24.031,56 euro |
| - aziende condotte da giovani: | 16.822,10 euro (70% Redd. Rif.) |
| - aziende ordinarie in aree <i>svantaggiate</i> : | 14.418,94 euro (60% Redd. Rif.) |
| - aziende condotte da giovani in aree <i>svantaggiate</i> : | 13.217,36 euro (55% Redd. Rif.) |
- ²⁰ La redditività si calcola sulla base della seguente formula: **$(PLV \text{ tot} - SPESE \text{ tot})/ULU \text{ tot}$**
- ²¹ **La redditività dell'azienda dovrà essere superiore o uguale al reddito di riferimento nella situazione di arrivo**
- ²² Vedi nota 19
- ²³ L'incremento di redditività è il valore che permette di quantificare l'effettivo miglioramento delle condizioni aziendali dal un punto di vista economico. Si calcola sulla base della seguente formula: **Redditività ex post – Redditività ex ante**

TABELLA DI RICHIESTA MANODOPERA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

“Richiesta di manodopera”

Numero di giornate necessarie sulla base dell'indirizzo produttivo delle aziende in Emilia-Romagna (1 giornata = 8 ore)

Codice colture	INDIRIZZO PRODUTTIVO	Zone Altimetriche		
		pianura	collina	montagna
		Giornate/ha		
1	Erbacee Frumento (tenero e duro)	5	6	7
2	Erbacee Orzo	5	6	7
3	Erbacee Avena	4	5	6
4	Erbacee Segale	4	5	6
5	Erbacee Altri cereali	4	5	6
6	Erbacee Foraggiere annuali	4	5	6
7	Erbacee Mais da granella	7	8	10
8	Erbacee Mais ceroso	6	7	8
9	Erbacee Riso	10	12	14
10	Erbacee Girasole	6	7	8
11	Erbacee Sorgo	6	7	8
12	Erbacee Soia	5	6	7
13	Erbacee Colza e ravizzone	6	7	8
14	Erbacee Barbabietola da zucchero	9	11	13
15	Erbacee Prato avvicendato medica	7	7	7
16	Erbacee Prato stabile (irr.)	6	3	3
17	Erbacee Prato stabile (no irr.)	3		
18	Erbacee Prato pascolo	1	1	1
19	Erbece da seme (trapiano) Bietola da orto	15	18	21
20	Erbece da seme (trapiano) Barbabietola	16	19	22
21	Erbece da seme (trapiano) Barbabietola da coste	10	12	14
22	Erbece da seme (trapiano) Barbabietola da Foraggio	11	13	15
23	Erbece da seme (trapiano) Cipolla ibrida	30	36	42
24	Erbece da seme (trapiano) Cipolla	25	30	35
25	Erbece da seme (trapiano) Cavolo ibrido	35	42	49
26	Erbece da seme (trapiano) Cavolo	30	36	42
27	Erbece da seme (trapiano) Cicoria	15	18	21

28	Erbacce da seme (trapiano) Carota ibrida	25	30	35
29	Erbacce da seme (trapiano) Carota	15	18	21

30	Erbacee da seme (semina diretta) Ravanelli e altre crucifere seminate	3	4	4
31	Erbacee da seme (semina diretta) Bietola da costa	7	8	10
32	Erbacee da seme (semina diretta) Carota	10	12	14
33	Erbacee da seme (semina diretta) Cetriolo	7	8	10
34	Erbacee da seme (semina diretta) Cicoria	7	8	10
35	Erbacee da seme (semina diretta) Lattuga	5	6	7
36	Erbacee da seme (semina diretta) Prezzemolo	7	8	10

37	Orticole Aglio (racc. mecc.)	23	28	32
38	Orticole Aglio (racc. mano)	50	60	70
39	Orticole Asparago (piena produzione; raccolta a mano)	90	108	126
40	Orticole Asparago (piena produzione; raccolta agevolata)	55	66	77
41	Orticole Asparago in serra	110	132	132
42	Orticole Basilico in serra	90	108	108
43	Orticole Carciofo	80	96	112
44	Orticole Cardo	70	84	98
45	Orticole Carota	90	108	126
46	Orticole Carota in serra	110	132	132
47	Orticole Cavolo (varie tipologie)	35	42	49
48	Orticole Cetriolo a pieno campo (racc. mecc.)	40	48	56
49	Orticole Cetriolo in serra	250	300	300
50	Orticole Cipolla (racc. manuale)	33	40	46
51	Orticole Cipolla (racc. mecc.)	20	24	28
52	Orticole Cocomero a pieno campo	45	54	63
53	Orticole Cocomero semi-forzato	60	72	84
54	Orticole Cocomero forzato	110	132	154
55	Orticole Fagiolo (racc. mecc.)	5	6	7
56	Orticole Fagiolino (racc. manuale; in serra)	120	144	144
57	Orticole Fagiolino (racc. meccanz.; pieno campo)	5	6	7
58	Orticole Fava	17	20	24
59	Orticole Finocchio	70	84	98
60	Orticole Fragola in pieno campo	300	360	420
61	Orticole Fragola in coltura forzata	350	420	490

62	Orticole Insalate in pieno campo (per ciclo)	60	72	84
63	Orticole Insalate in serra (per ciclo)	80	96	96
64	Orticole Melanzana in pieno campo	300	360	420
65	Orticole Melanzana in serra	500	600	600
66	Orticole Melone in pieno campo	60	72	84
67	Orticole Melone semiforzato	80	96	112
68	Orticole Melone forzato	120	144	168
69	Orticole Patate (racc. manuale)	60	72	84
70	Orticole Patate (racc. mecc.)	20	24	28
71	Orticole Peperone in pieno campo	250	300	350
72	Orticole Peperone in serra	350	420	420
73	Orticole Pisello da industria	5	6	7
74	Orticole Pisello proteico	3	4	4
75	Orticole Pomodoro da industria (racc. mecc.)	25	30	35
76	Orticole Pomodoro da mensa in pieno campo	400	480	560
77	Orticole Pomodoro da mensa in serra	900	1080	1080
78	Orticole Radicchio in pieno campo	85	102	119
79	Orticole Radicchio in serra	110	132	132
80	Orticole Ravanella in serra	180	216	216
81	Orticole Sedano verde	80	96	112
82	Orticole Sedano bianco	100	120	140
83	Orticole Spinacio	4	5	6
84	Orticole Zucchini	80	96	112
85	Orticole Piante officinali ed aromatiche	280	336	392

86	Arboree Actinidia	60	72	84
87	Arboree Albicocco	60	72	84
88	Arboree Ciliegio	90	108	126
89	Arboree Kaki	35	42	49
90	Arboree Melo	55	66	77
91	Arboree Pero	55	66	77
92	Arboree Cotogno	55	66	77
93	Arboree Pesco (comprese le nettarine)	65	78	91
94	Arboree Susino	55	66	77
95	Arboree Vite senza cantina	40	48	48
96	Arboree Vite con cantina A	60	68	68
97	Arboree Vite con cantina B	55	63	63
98	Arboree Castagno		20	20

99	Arboree Nocciolo	40	48	56
100	Arboree Noce	21	25	29
101	Arboree Olivo	50	60	70
102	Arboree Vivaio frutticolo C (c)	250	300	350
103	Arboree Vivaio frutticolo D (d)	300	360	420
104	Arboree Vivaio ornamentale C (c)	220	264	308
105	Arboree Vivaio ornamentale D (d)	300	360	420
106	Arboree Vivaio di piante ornamentali da esterno C (c)	100	108	126
107	Arboree Vivaio di piante ornamentali da esterno D (d)	110	120	140
108	Arboree Vivaio in serra (per 1000 mq) C (c)	80	96	96
109	Arboree Vivaio in serra (per 1000 mq) D (d)	100	120	120
110	Arboree Fiori in pieno campo	200	240	280
111	Arboree Fiori in serra	400	480	480
112	Arboree Piccoli frutti	400	480	560
113	Arboree Pioppo	5	6	6
114	Arboree Altri arboreti da legno	5	6	6
115	Arboree Bosco permanente	2	2	4
116	Arboree Tartufaia	5	5	5
117	Arboree Alto fusto	2	2	2

ALLEVAMENTI

Tutte le zone giornate/capo
--

118	Bovini da latte - Vacche Allev. tradiz. a stabulaz. fissa con < 20 capi	12
119	Bovini da latte - Vacche Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	6
120	Bovini da latte - Vacche Allev. a stabulaz. libera	4
121	Bovini da latte - Manze e manzette Allev. tradiz. a stabulaz. fissa con < 20 capi	3
122	Bovini da latte - Manze e manzette Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1,5
123	Bovini da latte - Manze e manzette Allev. a stabulaz. libera	1
124	Bovini da latte - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. libera	1,5
125	Bovini da latte - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. fissa	2
126	Bovini da latte - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1
127	Bovini da latte - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a pascolo	1

128	Bovini da carne - Vacche Allev. a stabulaz. libera	2,5
129	Bovini da carne - Vacche Allev. a stabulaz. fissa	5

130	Bovini da carne - Vacche Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	3
131	Bovini da carne - Vacche Allev. a pascolo	1,5
132	Bovini da carne - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. libera	1,5
133	Bovini da carne - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. fissa	2
134	Bovini da carne - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1
135	Bovini da carne - Vitelli fino a 6 mesi Allev. a pascolo	1
136	Bovini da carne - Vitelloni 6-12 mesi Allev. a stabulaz. libera	2,5
137	Bovini da carne - Vitelloni 6-12 mesi Allev. a stabulaz. fissa	3
138	Bovini da carne - Vitelloni 6-12 mesi Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	1,5
139	Bovini da carne - Vitelloni 6-12 mesi Allev. a pascolo	1,5
140	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. libera > 1 anno	1,4
141	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. fissa > 1 anno	3,5
142	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. fissa meccanizz. > 1 anno	2
143	Bovini da carne - Macello Allev. a pascolo > 1 anno	1
144	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. libera > 1 anno	1,2
145	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. fissa > 1 anno	3
146	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. fissa meccanizz. > 1 anno	2
147	Bovini da carne - Allevamento Allev. a pascolo > 1 anno	1
148	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. libera > 2 anni	2,5
149	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. fissa > 2 anni	4,5
150	Bovini da carne - Macello Allev. a stabulaz. fissa meccanizz. > 2 anni	3
151	Bovini da carne - Macello Allev. a pascolo > 2 anni	1,5
152	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. Libera > 2 anni	3
153	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. fissa > 2 anni	4
154	Bovini da carne - Allevamento Allev. a stabulaz. fissa meccanizz. > 2 anni	2
155	Bovini da carne - Allevamento Allev. a pascolo > 2 anni	1,5
156	Bovini da carne - Tori Allev. a stabulaz. libera	2
157	Bovini da carne - Tori Allev. a stabulaz. fissa	5
158	Bovini da carne - Tori Allev. a stabulaz. fissa meccanizz.	3
159	Bovini da carne - Tori Allev. a pascolo	1

160	Equini fino a 6 mesi Stabulaz. fissa	6
161	Equini fino a 6 mesi Stabulaz. libera	1,5
162	Equini fino a 6 mesi Stabulaz. da sella	7,5
163	Equini > a 6 mesi Stabulaz. fissa	8
164	Equini > a 6 mesi Stabulaz. libera	2
165	Equini > a 6 mesi Stabulaz. da sella	10

166	Suini Verri	0,4
167	Suini Scrofe	0,5
168	Suini Lattonzoli (100 capi)	4,5
169	Suini Magroni	0,3
170	Suini Suini da ingrasso	0,4

171	Ovini-Caprini Ovini	1
172	Ovini-Caprini Caprini	1

173	Avicoli (giornate/100 capi) Galline ovaiole	4
174	Avicoli (giornate/100 capi) Polli	2
175	Avicoli (giornate/100 capi) Polli (se allevamento > 10.000 capi)	0,7
176	Avicoli (giornate/100 capi) Tacchini	2
177	Avicoli (giornate/100 capi) Altri volatili	4

178	Conigli (giornate 50 coniglie madri fattrici)	15
-----	--	----

179	Struzzi (giornate/capo) Allevamento a ciclo chiuso (riproduttori con incubazione ed ingrasso)	4
180	Struzzi (giornate/capo) Allevamento di riproduttori (+ vendita di pulcini entro i 7 giorni o di uova)	1,5
181	Struzzi (giornate/capo) Allevamento di riproduttori (+ vendita di pulcini entro 3 mesi)	2,2
182	Struzzi (giornate/capo) Allevamento per solo ingrasso pulcini	1

183	Api (giornate alveare)	1
-----	-------------------------------	---

184	Pesce (giornate tonnellata) Trota	40
185	Pesce (giornate tonnellata) Anguille	85
186	Pesce (giornate tonnellata) Carpa e Pesce Gatto	35
187	Pesce (giornate 100.000 capi) Specie ornamentali	40

NOTE:

Arboree: Ci si riferisce generalmente al periodo di piena produzione. Nel caso di arboreti in fase di impianto e/o di allevamento, il montante delle giornate/ettaro riferito alla specie in esame viene diminuito di un valore scelto in un range tra il -40 ed il -60%

Codice coltura n. 15: il valore resta il medesimo poiché, aumentando la fascia altimetrica, aumentano i tempi di lavoro ma diminuiscono gli sfalci

Codice coltura n. 95: Nel caso in cui la vite sia presente anche in questa fascia geografica il numero di giornate a cui fare riferimento è uguale a quello previsto per la collina.

Codice coltura n. 96: cantina A < 50.000 litri di vino: si aggiungono 20 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina

Codice coltura n. 97: cantina B > 50.000 litri di vino: si aggiungono 15 giornate lavorative per ettaro al valore di base della vite senza cantina

Codice coltura n. 102 – 104 – 106 - 108: vivaio tipo C: ad alta intensità produttiva con attrezzature di elevato livello tecnologico

Codice coltura n. 103 – 105 – 107 - 109: vivaio tipo D: meno intensivo e meno tecnologicamente avanzato (per es. un'azienda familiare)

Il volume di lavoro richiesto sulla base del piano colturale e produttivo è determinato sulla base della tabella sopra riportata nonché dei correttivi indicati nel paragrafo 3.8 del Programma Operativo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 305/2002 (per chiarezza espositiva tali riferimenti sono qui di seguito riportati).

3.8 CRITERI PER VERIFICARE IL VOLUME DI LAVORO NECESSARIO ALLA CONDUZIONE DELL'AZIENDA

Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene determinato sulla base della tabella di Richiesta di manodopera (Allegato 3), stabilita a livello regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento, determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo. L'unità di calcolo dell'attività lavorativa necessaria alla conduzione dell'azienda è l'Unità Lavorativa Uomo (ULU), pari a 225 giornate/anno di 8 ore.

3.8.1 Ubicazione dei terreni

L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale, è stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori propri, sulla base del Piano Territoriale Paesistico Regionale di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 1338/1993 e successive modifiche:

- a) zona di pianura;
- b) zona di collina;
- c) zona di montagna.

3.8.2. Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità colturali

Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture può richiedere variazioni sui valori previsti dalla tabella (Allegato 3) nei seguenti casi:

- a) Agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in fase di conversione che certificabili, si può applicare, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione:
 - a.1) dei cereali autunno-vernini;
 - a.2) dei prati e delle colture foraggere o comunque destinate alla produzione di foraggi;
- b) Zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive modifiche, si può applicare un aumento della richiesta di manodopera fino ad un massimo del 10%;
- c) Frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.

3.8.3 Correttivi delle richieste di manodopera dovute a particolarità aziendali

La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione vegetale o animale e le peculiarità gestionali possono determinare sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli appezzamenti.

Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda, oltre all'adeguamento di cui al punto 3.8.2., quali:

- a) livello di meccanizzazione: è un parametro che definisce una riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verrà scelto in maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente: percentuali sempre più basse (cioè valori negativi crescenti) in presenza di un'elevata intensità tecnologica e viceversa. Come è

evidente più elevata è la dotazione meccanica di un'azienda o il ricorso al contoterzismo, tanto più si restringono i tempi di lavoro;

- b) gestione dell'azienda: è un parametro che viene dimensionato in base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attività di carattere non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attività, il montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verrà maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un massimo di +20%.

3.8.4 Procedimento applicativo della tabella di richiesta di manodopera

- a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti caratteristiche:
 - a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alle lettere a) e c) del punto 3.8.2.;
 - a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.8.2.;
- b) il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si individua nella tabella di cui all'Allegato 3, sulla base delle rispettive unità di misura. Nel caso di particolari tipologie produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica istruttoria;
- c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi, alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
- d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.8.2. ed agli allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
- e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si determina un unico valore complessivo che viene corretto successivamente con gli indici di cui al punto 3.8.3;
- f) il numero di giornate così ottenuto deve essere diviso per 225 al fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione dell'azienda in esame.

**CONDIZIONALITA' – CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA E BUONE
CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ALLEGATI A e B DGR 2162/2008)**

CONDIZIONALITA'

Il concetto di *condizionalità*¹ concretizza l'obiettivo dell'Unione Europea di legare la Politica Agricola Comunitaria con i principi di salvaguardia ambientale. Si tratta, infatti, di una disposizione d'obbligo nei confronti delle aziende agricole che condiziona l'erogazione dei contributi sia del primo pilastro (aiuti alle produzioni) che del secondo (sviluppo rurale) al rispetto di una gestione sostenibile dell'attività agricola.

Le aziende che aderiscono ai bandi per la richiesta dei fondi europei sono obbligate a rispettare specifiche norme di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare e protezione degli animali. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto.

Gli impegni cui ciascun agricoltore deve fare riferimento sono suddivisi in due grandi categorie:

- 1) Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO): disposizioni di legge già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie relative all'ambiente, alla sanità pubblica, al benessere degli animali, alla salute delle piante e degli animali
- 2) Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA): disposizioni stabilite a livello nazionale per garantire la protezione del suolo e il mantenimento della sostanza organica ed evitare il deterioramento degli habitat

Sia le norme relative ai criteri di gestione obbligatoria che quelle per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali sono state introdotte gradualmente negli anni a partire dal 2005 fino al 2007, secondo quanto stabilito dal Regolamento citato e dalle normative emanate ogni anno dal Ministero e dalla Regione Emilia-Romagna.

1. Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO)²

1.1 Conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

L'agricoltore i cui terreni ricadono nelle aree della *Rete Natura 2000* (SIC e ZPS) è tenuto a rispettare le seguenti norme:

- divieto di bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente alla fine dei cicli produttivi dei prati naturali o seminaturali e di altre colture
- divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi
- gestione delle superfici ritirate dalla produzione:

¹ Per l'anno 2008 i requisiti per l'applicazione della condizionalità sono stati definiti con Delibera di Giunta Regionale 2162/2007 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia-Romagna n.7 del 16/01/2008)

² Fonte: opuscolo sulle CGO 2007 realizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole

- presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno
- sfalcio o trinciatura della copertura vegetale almeno una volta all'anno da eseguirsi al di fuori del periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno
- mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio: divieto di eliminare terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco o da una scarpata inserita e rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della *Dir. 79/409/CEE "Uccelli"* e della *Dir. 92/43/CEE "Habitat"*

1.2 Immissione e commercio dei prodotti fitosanitari

L'agricoltore che utilizza prodotti fitosanitari per la difesa delle colture e per la lotta contro le malerbe è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:

- l'operatore che utilizza prodotti fitosanitari classificati come molto tossici (T+), tossici (T) e nocivi (Xn) deve essere in possesso dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti stessi (cosiddetto *patentino*)
- il titolare del patentino è responsabile del trasporto, della corretta custodia e del loro corretto impiego
- i prodotti fitosanitari devono essere conservati in appositi locali o, in alternativa, all'interno di armadietti chiusi a chiave e fuori della portata dei bambini
- l'operatore ha l'obbligo di conservare le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e relativi moduli che sono rilasciati all'atto dell'acquisto
- entro 30 giorni dal trattamento occorre registrare gli interventi fitosanitari effettuati su un registro (cosiddetto *quaderno di campagna*)

1.3 Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

L'agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura contenenti sostanze che possono inquinare le acque sotterranee (fitofarmaci, carburanti, lubrificanti)

L'agricoltore deve evitare la dispersione di sostanze che possono arrecare danni alle acque sotterranee attraverso:

- la corretta gestione delle acque che provengono dal lavaggio di contenitori, di serbatoi, irroratori atomizzatori, qualora non vengono ridistribuite sulle coltivazioni. Tali acque devono essere raccolte in contenitori a tenuta stagna e conferite presso centri specializzati
- misure di carattere preventivo che tutelino dal rischio di eventuali sversamenti nel sottosuolo di carburanti e lubrificanti attraverso il controllo di eventuali perdite nei serbatoi e la presenza di bacini contenitori sottostanti
- la corretta gestione delle acque reflue degli impianti di depurazione di aziende zootecniche e agroalimentari a carattere industriale che effettuano lo scarico nel suolo, in acque superficiali o in fognatura attraverso la presenza di apposita *autorizzazione*

1.4 Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

L'agricoltore che utilizza i fanghi di depurazione deve rispettare le disposizioni previste dalle norme regionali di attuazione del *D.Lgs 99/92* (Delibera di Giunta Regionale n.2772/2004 e n. 1801/2005), che consentono di impiegare fanghi in condizioni di sicurezza senza arrecare danni al terreno agricolo e all'ambiente.

Se l'agricoltore è l'utilizzatore, cioè il responsabile dell'intero processo di recupero, occorre essere in possesso dei seguenti documenti:

- autorizzazione rilasciata dalla Provincia, da rinnovare ogni 5 anni, della relativa relazione tecnica, come previsto dall'Allegato 6 della delibera di Giunta Regionale n. 2773/2006
- copia delle notifiche inviate alla Provincia, al Comune e all'Arpa, competenti per territorio, come previsto dall'art. XV della delibera n. 2773/04
- copia della scheda di accompagnamento e formulario di identificazione rilasciato dal trasportatore del fango
- registro delle utilizzazioni correttamente compilato, da conservarsi presso la sede indicata nella domanda
- autorizzazione allo stoccaggio, qualora sia gestito in proprio

Le regole da osservare nella distribuzione dei fanghi riguardano dosi e colture, morfologie e stato dei terreni, caratteristiche fisico-chimiche dei terreni, modalità di distribuzione

1.5 Protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola

L'allevatore o l'agricoltore che impiega liquami per la fertilizzazione del terreno è tenuto a rispettare la normativa a protezione delle acque sotterranee minacciate da uno sfruttamento eccessivo del suolo agricolo, con accumulo di nitrati. Ciò avviene quando i terreni dell'azienda ricadono all'interno delle *Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)* identificate in base alla *Dir. 91/676/CEE "Nitrati"*.

Nell'anno 2007 è stata profondamente rivista la normativa regionale per il recepimento della Direttiva Nitrati, mediante l'approvazione della nuova legge regionale di riferimento (*L.R. n. 4 del 6 marzo 2007*), che sostituisce la precedente L.R. 50 del 1995.

E' entrato in vigore anche il nuovo *Programma d'azione*, approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa 96/2007, che prevede alcune novità quali:

- la disciplina della distribuzione dei fertilizzanti nelle ZVN è stata estesa a tutte le forme di sostanze azotate, sia di natura organica che di sintesi;
- sono stati adeguati i parametri per il calcolo dell'azoto escreto dalle specie zootecniche, in particolare per quanto riguarda bovini e avicoli;
- nuove aree e periodi di divieto, con modifiche alle capacità di stoccaggio minime;
- prescrizioni per l'utilizzazione dei liquami sui terreni in pendenza;
- semplificazione delle procedure amministrative (comunicazione alle province e non più autorizzazione).

1.6 Identificazione e registrazione degli animali

Gli allevatori di animali delle specie bovine, suine e ovi-caprine, devono provvedere alla registrazione dell'allevamento e alla identificazione e registrazione degli animali allevati, ottemperando alle disposizioni di seguito richiamate:

- l'azienda che alleva animali deve essere identificata e registrata all'Ausl con l'assegnazione di un codice identificativo
- i capi di specie bovina, bufalina e ovi-caprina devono essere registrati alla *Banca Dati Nazionale*
- l'azienda che alleva animali deve tenere un *registro di carico e scarico* vidimato dall'Ausl
- gli animali devono essere identificati con sistemi diversi a seconda della specie allevata:
 - ai *suini* viene applicato un tatuaggio all'orecchio sinistro con il codice identificativo dell'allevamento
 - gli *ovicaprini* devono essere identificati ricorrendo a 2 marchi auricolari o a un marchio auricolare ed un tatuaggio e infine a un marchio auricolare e ad un codice identificativo elettronico
 - i *bovini* vengono identificati con due marche auricolari da applicare ad entrambi i padiglioni auricolari; le marche sono consegnate assieme alla cedole identificativa che deve essere opportunamente compilata. Il documento di identificazione individuale (*passaporto*) può essere ottenuto solo dopo l'avvenuta iscrizione del capo alla *Banca Dati Nazionale*

1.7 Salute degli animali

Gli allevatori di animali devono rispettare i seguenti obblighi:

- il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali
- la corretta applicazione del sistema di rintracciabilità, ossia rispettare gli obblighi previsti dal Reg. (CE) 178/2002 ai fini della sicurezza alimentare
- applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) 99/2001 per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
- segnalare tempestivamente (attraverso notifica obbligatoria) il sospetto di presenza nell'allevamento delle seguenti malattie: peste bovina, peste dei piccoli ruminanti, malattia vescicolare dei suini, febbre catarrale maligna degli ovini, malattia emorragica epizootica dei cervi, vaiolo degli ovi-caprini, stomatite vescicolare, malattia di Teschen, dermatite nodulare contagiosa, febbre della Rift Valley
- rispetto delle norme per il benessere degli animali (Dir. 91/629/CE per la protezione dei vitelli, Dir. 91/630/CE per la protezione dei suini, Dir. 98/58/CE per la protezione degli animali degli allevamenti)

2. **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)³**

Norma 1.1 Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

³ Fonte: opuscolo sulle BCAA 2007 realizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole

Obiettivo

Proteggere il suolo da fenomeni erosivi che possano provocare la comparsa di incisioni sul terreno (rigagnoli) e portare alla luce materiale grossolano, e prevenire fenomeni franosi

Dove si applica

Superfici a seminativo in produzione (incluso set-aside investito a colture no food o biologiche) in aree declivi

Obblighi per l'agricoltore

Eseguire solchi acquai temporanei ad andamento trasversale rispetto alla linea di pendenza e con distanze tra loro non superiori a 80 metri

Deroghe

È ammessa la deroga laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico, necessario alla realizzazione dei solchi acquai o sia dimostrata l'assenza di una rete di canali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai. In tali casi si provvede alla realizzazione di fasce inerbite, finalizzate al contenimento dell'erosione, che dovranno avere andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, essere larghe non meno di 5m e poste ad una distanza tra loro non superiore a 60m, nel rispetto di modalità di esecuzione in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori

Norma 2.1 Gestione delle stoppie e dei residui vegetali

Obiettivo

Mantenere la sostanza organica nel suolo attraverso l'interramento di stoppie e residui vegetali

Dove si applica

Tutte le superfici a seminativo in produzione e quelle ritirate dalla produzione (set-aside e terreni disattivati)

Obblighi per l'agricoltore

È vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei prati naturali o seminati e di altre colture

Deroghe

È ammessa la deroga per superfici investite a riso fatte salve le disposizioni delle autorità di gestione della Rete Natura 2000 e sono ammessi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente

Norma 3.1 Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali

Obiettivo

Mantenere una struttura del suolo favorevole alla fertilità

Dove si applica

Qualsiasi superficie agricole

Obblighi per l'agricoltore

Manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, e

mantenimento, ove presente, della baulatura dei campi. Nelle aree di pianura della rete Natura 2000, al fine di favorire la presenza di specie di uccelli selvatici e di specie di anfibi di interesse comunitario, la norma deve ritenersi rispettata anche qualora siano presenti fenomeni di allagamenti e ristagni

Deroghe

È ammessa la deroga nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/73/CEE (vedi CGO)
- presenza di drenaggio sotterraneo
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia; è obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante

Norma 4.1 Protezione del pascolo permanente

Obiettivo

Assicurare una costante copertura vegetale ed evitar il deterioramento degli habitat

Dove si applica

Sulle superfici a pascolo permanente

Obblighi per l'agricoltore

- Divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente
- Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente in altri usi all'interno delle aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione
- Esclusione di lavorazione del terreno, fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque

Deroghe

È ammessa la conversione a seminativo se viene investita a pascolo una superficie equivalente

Norma 4.2 Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Obiettivo

Mantenere in buone condizioni agronomiche e ambientali le superfici ritirate dalla produzione

Dove si applica

Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate dalla produzione volontariamente (terreni disattivati)

Obblighi per l'agricoltore

- Mantenere la copertura vegetale, naturale o seminaturale, durante tutto l'anno
- Eseguire uno sfalcio o altra operazione equivalente (trinciatura) almeno una volta all'anno al di fuori dei seguenti periodi (fanno eccezione la fasce antincendio, che vanno comunque realizzate nei casi di dichiarazione del evento siccitoso): fra il 1° marzo e il 31 luglio nelle aree della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e fra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree

Deroghe

Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno di mantenimento della copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio in presenza di specie da sovescio o biocide
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi (in Emilia-Romagna realizzazione di prati umidi in pianura)
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario

Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativi ritirati per due o più anni

In deroga all'impegni di mantenimento della copertura vegetale, sono ammesse lavorazioni meccaniche del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricole nella successiva annata agraria, comunque de effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'impegno di sfalcio o trinciatura da eseguire almeno una volta all'anno nelle epoche prestabilite, sono ammesse le seguenti pratiche:

- operazione di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. Tale pratica non si applica nelle aree della Rete Natura 2000, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione
- impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio nel caso di infestazioni di elevata gravità con specie particolarmente competitive. Tale pratica non si applica nelle aree della Rete Natura 2000, salvo diversa indicazione dell'Autorità di gestione
- è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso

Norma 4.3 Manutenzione degli oliveti

Obiettivo

Favorire un equilibrato sviluppo vegetativo delle piante di olivo

Dove si applica

Oliveti specializzati e piante sparse

Obblighi per l'agricoltore

- potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante, la spollonatura degli olivi
- Divieto di estirpazione delle piante di olivo

Deroghe

Il divieto di estirpazione delle piante di olivo è derogato in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'Autorità competente. La potatura almeno quinquennale e gli altri interventi almeno triennali sono derogati in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario

Norma 4.4 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Obiettivo

Salvaguardare gli elementi caratteristici del paesaggio ed evitare il deterioramento degli habitat

Dove si applica

Qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiari di aiuti diretti

Obblighi per l'agricoltore

- Divieto di eliminare i terrazzamenti delimitati a valle da un muretto a secco oppure una scarpata inerbita
- Divieto di effettuare livellamenti non autorizzati
- Rispetto nelle aree della Rete Natura 2000 dei provvedimenti regionali di attuazione della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e della Direttiva 92/43/CEE per quanto attiene alla tutela degli elementi caratteristici del paesaggio agrario (vedi CGO)

Deroghe

È consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio ai fini della trasformazione dei terrazzi collegati). Sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina per la sistemazione di terreni a risaia